

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

650^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 16 NOVEMBRE 1962

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI	Pag. 30335	BERTONE	Pag. 30373
DISEGNI DI LEGGE:		CARELLI	30367
Annunzio di presentazione	30335	CERVONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	30378
« Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche » (2189) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):		COLOMBO, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i>	30337 e <i>passim</i>
AMIGONI, <i>relatore</i>	30391	CONTI	30359
BATTAGLIA, <i>relatore di minoranza</i>	30336 e <i>passim</i>	D'ALBORA, <i>relatore di minoranza</i>	30339 e <i>passim</i>
BERGAMASCO	30339 e <i>passim</i>	FRANZA	30345 e <i>passim</i>
		JANNUZZI	30366
		NENCIONI, <i>relatore di minoranza</i>	30337 e <i>passim</i>
		RODA	30388
		TUPINI	30336 e <i>passim</i>
		VECELLIO	30363, 30364

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

R O D A, *Segretario*, dà lettura del processo verbale.

P R E S I D E N T E. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E. Ha chiesto congedo il senatore Florena per giorni 10.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annuncio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

del senatore Moltisanti:

« Norma transitoria nell'applicazione della legge 8 giugno 1962, n. 604, concernente modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (2288),

del senatore Marchisto

« Concessione della facoltà di anticipare, a domanda, il servizio militare di leva » (2289),

del senatore Bergamasco.

« Facoltà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di concedere ai beneficiari

della legge 28 maggio 1961, n. 458, integrazioni sulla pensione fino a raggiungere la misura considerata normale in relazione ai raggiunti limiti di età e servizio di cui al testo unico approvato con regio decreto legge n. 229, 22 aprile 1909 » (2290).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche » (2189) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge. « Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dobbiamo ora passare alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

R O D A, *Segretario*:

Art. 1.

È istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.), al quale è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, salvo quanto stabilito nei nn. 5), 6) e 7) dell'articolo 4.

L'Ente nazionale ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e svolge le proprie attività secondo le direttive di un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali e per l'agricoltura e foreste.

Ai fini di utilità generale l'Ente nazionale provvederà alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.

Le imprese che esercitano le attività indicate nel primo comma del presente articolo sono trasferite in proprietà dell'Ente nazionale secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.

Il patrimonio iniziale dell'Ente nazionale è costituito dei beni trasferiti al medesimo ai sensi della presente legge.

L'Ente nazionale è autorizzato ad emettere obbligazioni entro i limiti e secondo le modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

L'Ente nazionale non può promuovere la costituzione di società, nè assumere partecipazioni, salvo, e previa autorizzazione del Comitato di Ministri, promuovere la costituzione di società estere, o assumervi partecipazioni, che abbiano come esclusivo oggetto l'attività di esportazione ed importazione dell'energia elettrica con l'Italia.

Il Ministro per l'industria e il commercio comunica annualmente al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale formato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 4 marzo 1958, n. 191. Il Comitato di Ministri presenta annualmente al Parlamento una relazione programmatica sull'attività dell'Ente nazionale.

In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale con le modalità previste negli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

P R E S I D E N T E Su questo articolo è stato presentato un emendamento al primo comma da parte dei senatori Battaglia e Nencioni. Se ne dia lettura.

R O D A, Segretario

« Al primo comma sostituire la sigla " E.N.E.L " con l'altra: " Enel " »,

« in via subordinata eliminare il punto esistente tra la lettera E e la lettera L ».

P R E S I D E N T E. Il senatore Battaglia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B A T T A G L I A, relatore di minoranza. Signor Presidente, noi non crediamo che sia necessaria un'accurata illustrazione o un lungo commento per il nostro emendamento.

Se le sigle, come è noto, non sono altro che le lettere iniziali del titolo di una determinata azienda o impresa, e in questo caso dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, come si legge nell'articolo 1, le lettere E punto, N punto, E punto, L punto non starebbero certamente a indicare sinteticamente il costituendo Ente. Infatti l'abbreviativo E.N.E.L con le singole lettere staccate da punti non significa « Ente Nazionale Energia Elettrica » perchè in tal caso la seconda E dovrebbe essere seguita da una terza E e poi da una L non staccata dalla E precedente da alcun punto. Da qui i nostri due emendamenti che si fondono in uno solo: chiamare l'ente « Enel », con le lettere tutte unite, o, se si vogliono staccare le lettere, eliminare, in ogni caso, il punto tra la seconda E e la L finale. Avremo chiamato l'Ente « Ente Nazionale Elettricità » anzichè « Ente Nazionale per l'Energia Elettrica » e la sigla sarà perfettamente corrispondente.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I. Quale Presidente della Commissione speciale, dichiaro che la Commissione si rimette al parere dell'onorevole Ministro.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Concediamo un punto al senatore Battaglia (*Ilarità*).

B A T T A G L I A , *relatore di minoranza*. Non vorrei, signor Ministro, che fosse preclusivo di altri punti!

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento dei senatori Battaglia e Nencioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Franza, Nencioni, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti e Turchi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole « è riservato il compito » con le altre « è affidato il compito ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, l'emendamento si illustra da solo. L'espressione « è riservato il compito » è impropria, in quanto dagli articoli seguenti risulta che non vi è una riserva esplicita di questo compito, vi sono, invece, moltissime eccezioni. Appare pertanto più propria, anche dal punto di vista tecnico, l'espressione « è affidato il compito ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è contrario, proprio perchè « riservare » è il termine usato dalla Costituzione ed in ogni caso le eccezioni non mettono assolutamente in discussione il principio fondamentale

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento dei senatori Franza, Nencioni ed altri, non accettato nè dalla Commis-

sione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Battaglia, Bergamasco e Venditti hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, al primo comma, la parola « trasformazione ».

Il senatore Battaglia ha facoltà di svolgerlo.

B A T T A G L I A , *relatore di minoranza*. Signor Presidente, noi pensiamo che l'aver introdotto la parola « trasformazione » in questo comma sia stato un evidente errore. Basta, infatti, pensare che la grandissima maggioranza delle forniture di energia di un certo rilievo sono fatte a media e ad alta tensione e che è poi l'utente a provvedere, nell'ambito dei propri impianti e della propria azienda, a trasformare la tensione ai livelli richiesti dai propri apparecchi.

Se noi dessimo all'Ente anche la facoltà in esclusiva della trasformazione, si potrebbe ritenere che i singoli cittadini non possano più provvedere ad installare un trasformatore per il proprio televisore o per il proprio frigorifero in quanto ciò sarebbe compito riservato all'Ente nazionale della elettricità.

Pensiamo quindi, signor Presidente, che la parola « trasformazione » non possa portare ad altro che ad un impedimento, nel prossimo futuro, per lo stesso Ente. È chiaro che questa parola è stata introdotta nell'articolo nell'intento di dare maggiore completezza alla formulazione dei compiti dell'Ente; ma non si è tenuto conto delle implicazioni che tale espressione comporta.

Ora, è vero che la stessa assurdità della disposizione la renderebbe più tardi inutile e quindi non applicabile, ma perchè non intervenire subito a sopprimerla, ora che siamo in grado di eliminare ogni possibilità di equivoco dalle norme trasfuse in questo disegno di legge?

Penso pertanto che sarebbe provvido eliminare la parola « trasformazione » dal comma primo dell'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento proposto dai senatori Battaglia, Bergamasco e Venditti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(*Non è approvato*)

I senatori Franza, Nencioni e Barbaro hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il primo, i seguenti commi.

« È fatta altresì eccezione per la installazione ed il funzionamento di gruppi elettrogeni al servizio degli ospedali, dei locali pubblici in genere, ovvero al servizio di località e case isolate o rurali.

Nulla è innovato per la produzione di energia elettrica a bordo di navi e di mezzi natanti in genere, come pure per l'uso di accumulatori elettrici ».

Propongo di accantonare questo emendamento, rinviandone l'esame a quando verrà in discussione l'articolo 4. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito

I senatori Franza, Nencioni, Barbaro ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « da un Ministro » con le altre: « dal Ministro per l'industria e il commercio »

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*. L'emendamento si illustra da solo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi dispiace di essere contrario a me stesso, ma non posso fare diversamente.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione questo emendamento, non accolto nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(*Non è approvato*).

I senatori Franza, Nencioni, Barbaro ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere in fine al secondo comma il seguente periodo « Le riunioni del Comitato dei Ministri saranno tenute, in linea di massima, a scadenza bimestrale »

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*. Signor Presidente, ritengo che sarebbe opportuno, proprio per non creare un'atmosfera di indecisione, che la legge istitutiva prevedesse la riunione del Comitato dei ministri, in linea di massima, ad una determinata scadenza, cioè a scadenza bimestrale. Mi pare che ciò risponda ad un'esigenza di funzionalità. Questo a parte l'iniziativa del Presidente del Consiglio, che potrà riunire il Comitato in qualsiasi momento

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Credo che si tratti di una norma regolamentare, più che di una norma di legge; non vedo per quale ragione dovremmo inserirla in questa sede.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento dei senatori Franza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Battaglia, Bergamasco e Venditti hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, al terzo comma, le parole: « di gestione » e le parole « per quantità e prezzo ».

Il senatore Bergamasco ha facoltà di svolgerlo.

B E R G A M A S C O. Signor Presidente, si tratta solo di eliminare delle parole che appaiono superflue agli effetti della chiarezza. È certo che l'intenzione del legislatore è stata quella di permettere all'Ente di operare in modo da ridurre al minimo i costi; solo che si aggiunge una parola che ha carattere limitativo: « di gestione ». Così si viene ad indicare una sola categoria dei costi nella disposizione di legge, mentre ve ne sono altre — costruzione, sviluppo e ricerca — che non sono comprese.

Per questo, per pure ragioni di chiarezza, proponiamo la soppressione delle parole « di gestione » e delle parole « per quantità e prezzo ».

P R E S I D E N T E Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I. La Commissione è contraria.

C O L O M B O, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono contrario. In realtà non mi sembra che queste parole siano superflue, perchè non si tratta di fornire la energia elettrica al prezzo più ridotto, andando magari contro le regole della buona gestione; si tratta di fare dell'economia di gestione, conducendo l'Ente secondo criteri di economicità, ma mai dando l'energia sotto costo.

Se noi sopprimessimo queste parole, proprio in riferimento alla gestione, credo che si potrebbe lasciare adito a questo sospetto, mentre noi dobbiamo essere molto precisi nella legge.

B A T T A G L I A, *relatore di minoranza*. Normalmente gestione non significa questo.

P R E S I D E N T E. Metto in votazione l'emendamento dei senatori Battaglia ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Franza, Nencioni, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti e Turchi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del terzo comma, il seguente periodo:

« Saranno rispettati i principi: dell'obbligo di allacciamento e fornitura alle tariffe e condizioni competenti alla fornitura; della pubblicità delle tariffe e delle altre condizioni di fornitura, nonchè del carattere non discriminatorio delle tariffe e condizioni stesse ».

A sua volta il senatore D'Albora ha presentato un emendamento analogo tendente ad aggiungere, alla fine del terzo comma, le seguenti parole: « nel rispetto dei principi dell'obbligo di allacciamento e fornitura a chiunque e per qualsiasi fine la richieda, e della non discriminatorietà delle tariffe »

N E N C I O N I, *relatore di minoranza*. Ritiriamo l'emendamento.

D ' A L B O R A, *relatore di minoranza*. Anch'io ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E. Passiamo allora all'emendamento successivo, presentato sempre dai senatori Franza, Nencioni, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti e Turchi, tendente ad inserire, dopo il terzo comma, i seguenti:

« Le dette funzioni sono esercitate con criteri di economicità, in modo da assicurare che i ricavi della gestione siano sufficienti a far fronte ai costi della stessa, compresi gli ammortamenti e gli interessi sui capitali investiti, nonchè agli oneri relativi al pagamento dell'indennizzo alle aziende assoggettate a trasferimento.

L'Ente nazionale promuoverà gli studi nel settore di attività indicato nel primo comma e provvederà in esso ad assicurare, su scala nazionale, i necessari servizi di in-

formazione tecnica e di ricerca. Agli scopi di studio, di informazione e ricerca esso riserverà una aliquota dei propri introiti, non inferiore allo 0,5 per cento ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

NENCIONI, *relatore di minoranza*. Questa norma è contenuta anche nella legge istitutiva dell'E.N.I.; un accantonamento di fondi per le ricerche sembra opportuno che sia fatto anche dall'Enel.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esporre il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono contrario al primo comma dell'emendamento, non sembrandomi opportuna una disciplina legislativa in tal senso, trattandosi di materia amministrativa; sono poi contrario anche al secondo comma perchè è conveniente lasciare all'Enel una certa libertà d'azione in materia di ricerche e non vorrei che l'Ente fosse obbligato ad impegnare in bilancio dei fondi per un fine allo stato non ancora definito. Desidererei peraltro che non vi fosse una votazione sull'argomento.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, mantiene l'emendamento?

NENCIONI, *relatore di minoranza*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. I senatori Nencioni, Franza, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti e Turchi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al quarto comma, la parola « imprese » con l'altra: « aziende ». Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

NENCIONI, *relatore di minoranza*. Ho già illustrato i motivi dell'emendamento, che mantengo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Nencioni, Franza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Infine, al quinto comma, i senatori Nencioni, Franza, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti e Turchi hanno presentato un emendamento tendente a inserire, dopo le parole: « trasferiti al medesimo », le parole: « e ritenuti ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

NENCIONI, *relatore di minoranza*. L'emendamento risponde a un'esigenza di uniformità nella terminologia del disegno di legge, giacchè non si tratta soltanto di beni trasferiti, ma anche di beni che si ritengono trasferiti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

TUPINI. La Commissione è contraria.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Usando questa terminologia ci si espone al pericolo di un equivoco: i beni il cui possesso è soltanto temporaneo non si possono infatti considerare « trasferiti ».

NENCIONI, *relatore di minoranza*. Appunto per questo proponiamo di dire: « ritenuti ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento dei senatori Nencioni, Franza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Bergamasco ed altri e Franza ed altri hanno presentato tre emendamenti aventi per oggetto l'istituzione di un fondo di dotazione. Si dia lettura di tali emendamenti.

R O D A , *Segretario:*

« Al quinto comma, aggiungere in fine le parole: " nonchè da un fondo di dotazione fornito dal Tesoro dello Stato " ».

BERGAMASCO, BATTAGLIA, VENDITTI;

« Dopo il quinto comma inserire il seguente:

" Per la costituzione e per la determinazione dell'ammontare del fondo di dotazione e per stabilire i criteri per la valutazione del patrimonio e per la impostazione e redazione del bilancio e del conto economico annuali dell'Ente nazionale, il Governo presenterà all'approvazione del Parlamento un apposito disegno di legge entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge " ».

BATTAGLIA, BERGAMASCO, VENDITTI;

« Dopo il quinto comma, inserire i seguenti:

" Verrà inoltre conferito un fondo di dotazione di 30 miliardi, che lo Stato provvederà ad incrementare, qualora risultasse necessario, per consentire all'Ente nazionale lo adempimento dei suoi compiti istituzionali.

I fondi occorrenti saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, mediante un conferimento dello Stato da versarsi per metà nell'esercizio 1963-64, per l'altra metà, per quote uguali, nei tre esercizi successivi " ».

FRANZA NENCIONI, BARBARO, CROL-
LALANZA, FERRETTI, MOLTISANTI,
TURCHI.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bergamasco ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, la necessità che l'Ente disponga di fondi straordinari per superare le difficoltà di carattere finanziario che sarà costretto ad affrontare è stata ammessa dallo stesso relatore di maggioranza alla Camera per quanto riguarda il periodo iniziale di vita dell'Ente. Infatti l'onorevole De Cocci ha convenuto che nel primo periodo di vita dell'Enel occorrerà che il Tesoro apra a favore di esso un credito di 70-80 miliardi di lire, in quanto vi sarà una carenza di fondi che potrà porre l'Ente in una situazione di disagio.

Per assicurare all'Enel una tranquillità di gestione occorrerebbe prevedere il conferimento di un fondo permanente di dotazione, in modo che esso abbia sempre pronti a disposizione i mezzi per far fronte alle difficoltà momentanee non previste che potrebbero presentarsi, senza essere costretto ad indebitarsi con gli istituti di credito. Per questo motivo abbiamo presentato l'emendamento al quinto comma, del quale il successivo non è che una conseguenza.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al quinto comma presentato dai senatori Bergamasco ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il secondo emendamento dei senatori Battaglia, Bergamasco e Venditti è pertanto precluso.

Passiamo ora all'emendamento dei senatori Franza ed altri.

NENCIONI, *relatore di minoranza*. Insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Franza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Al settimo comma dell'articolo 1 è stato presentato un emendamento da parte del senatore D'Albora. Se ne dia lettura.

RODA, *Segretario*:

« Al settimo comma, aggiungere in fine le parole: " e la realizzazione di impianti con carattere sperimentale di avanguardia o di dimensioni che rendano opportuna e necessaria una collaborazione su scala internazionale " ».

PRESIDENTE. Il senatore D'Albora ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D'ALBORA, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è noto che, nello spirito di cooperazione europea che è alla base del Mercato Comune, appaiono auspicabili e indubbiamente vantaggiose, sul piano tecnico, economico e finanziario, alcune forme di collaborazione che si concretano nella realizzazione di iniziative comuni.

Per limitarmi solo a qualche esempio citerò, in primo luogo, con riferimento al settore elettrico, l'attiva collaborazione esistente fra le industrie elettriche francese e belga, attuata attraverso una società comune, la S.E.N.A., che ha in progetto la realizzazione di un impianto term nucleare nelle Ardenne. L'« Electricité de France », poi, partecipa, con una non trascurabile quota, al capitale sociale della Società elettronucleare italiana che realizzerà l'impianto elettronucleare di Trino Vercellese. Si può ancora ricordare l'Eurochemic, società che deve realizzare un impianto pilota per il ritrattamen-

to del combustibile nucleare, alla quale, con alcuni capitali, già partecipano varie imprese elettriche, sia italiane che degli altri Paesi europei.

Le iniziative ora ricordate si riferiscono, in particolare, al settore delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare al fine della produzione di energia elettrica. Nuove ampie opportunità di collaborazione sul piano europeo potranno concretarsi in futuro anche in altri settori, sempre interessanti la produzione di energia elettrica, specie in relazione ad eventuali sperimentazioni nel campo delle applicazioni dell'energia di fusione.

Dalle considerazioni che precedono, appare evidente l'opportunità di non chiudere a priori la porta alle future possibilità di una ulteriore proficua collaborazione con gli altri Paesi europei, e a questo fine sembra necessario integrare l'articolo 1 prevedendo che l'Ente nazionale possa promuovere la costituzione di società estere o assumervi delle partecipazioni che abbiano come oggetto la realizzazione di impianti con carattere sperimentale d'avanguardia o di dimensioni che rendano opportuna e necessaria la collaborazione su scala internazionale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Le considerazioni svolte dal senatore D'Albora certamente pongono un problema. Noi siamo stati guidati dalla preoccupazione opposta, di limitare al massimo le possibilità di espansione dell'Ente verso altre attività. In ogni caso, se vi fosse un accordo internazionale in base al quale si dovesse attuare un'iniziativa sperimentale, il mezzo più sicuro sarebbe quello di tornare in Parlamento e di farsi autorizzare con legge apposita di ratifica.

D'ALBORA, *relatore di minoranza*. Ritiro l'emendamento in considerazione delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. I senatori Franza, Nencioni, Barbaro ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il penultimo comma con il seguente:

« Il Ministro per l'industria e il commercio sottopone annualmente entro il 30 giugno all'approvazione del Parlamento il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale relativo all'anno precedente, formato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 4 marzo 1958, n. 191. Il Comitato dei ministri sottopone annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, una relazione programmatica sulla futura attività dell'Ente nazionale corredata dal bilancio preventivo dell'Ente stesso per l'anno successivo ».

NENCIONI, *relatore di minoranza*. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore D'Albora ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del penultimo comma, il seguente periodo: « Tale relazione dovrà fra l'altro contenere illustrazioni del programma da realizzare nel quinquennio successivo ».

Il senatore D'Albora ha facoltà di svolgerlo.

D'ALBORA, *relatore di minoranza*. Non insisto su questo emendamento, ma mi auguro che il Governo voglia tenerlo presente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

RODA, *Segretario*

Art. 2.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi in essa stabiliti, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1, le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale, alle sue funzioni, ai limiti della sua attività, a tutto quanto attiene ai trasferimenti e a quanto altro previsto dalla presente legge.

PRESIDENTE. I senatori Franza, Nencioni ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo le parole: « è delegato ad emanare », le altre: « sentito il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

Identico emendamento è stato presentato dai senatori Bergamasco, Battaglia e Venditti.

TUPINI. La Commissione è contraria.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Noi possiamo restare alle norme istitutive del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le quali — mi spiace di non aver presente l'articolo — stabiliscono la facoltà del Governo di interpellare il Consiglio.

Mi pare che tale principio non vada alterato con le norme che suggerisce il Parlamento, di volta in volta, per obbligare il Governo a sentire il Consiglio. C'è un equilibrio di rapporti che deve essere rispettato.

Naturalmente, il Governo risponde al Parlamento per quanto concerne l'esercizio della sua facoltà.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Franza ed altri e Bergamasco ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato)

I senatori Battaglia, Bergamasco e Venditti hanno presentato un emendamento tendente a sostituire in fine le parole: « e a quanto altro previsto dalla presente legge »

con le altre: « e alle altre materie che formino oggetto di espressa delega prevista nella presente legge ».

Il senatore Battaglia ha facoltà di svolgerlo.

BATTAGLIA, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, noi conosciamo la portata dell'articolo 76 della Costituzione, il quale prescrive che la legge delegata deve indicare in modo chiaro e non equivoco lo specifico oggetto della materia delegata, stabilendo altresì i principi, i criteri, nonché i limiti cui deve ispirarsi il Governo nell'esercizio della funzione che gli viene attribuita. L'articolo 2 del disegno di legge, dopo aver elencato le singole materie che costituiscono l'oggetto della delega, conclude attribuendo al Governo la delega anche su quant'altro previsto dalla presente legge.

Si può pensare, sia pure in via di ipotesi, che questa dizione voglia far riferimento ad altre materie di delegazione, che si possono rinvenire nel disegno di legge, ad esempio quelle dell'articolo 8, le quali non rientrano affatto nell'espressa previsione delle materie elencate nell'articolo 2.

Se questa è la *ratio legis*, il meno che si possa dire è che la formula sopra indicata è pleonastica e superflua, dato che sono sufficienti per le singole ipotesi di delega le disposizioni complete delle norme che rispettivamente le prevedono. La dizione proposta dal disegno di legge si presta ad una interpretazione vorrei dire ampia, quasi si volesse far rientrare nell'oggetto della delega tutto quanto possa avere attinenza, diretta o indiretta, con la legge di istituzione dell'Enel.

Di conseguenza, a noi sembra opportuno modificare l'articolo 2, signor Presidente, in modo da evitare ogni possibilità di un'interpretazione estensiva, che finirebbe col falsare il contenuto dell'articolo 76 della Costituzione, al di fuori del solco costituzionale che è tracciato proprio dall'articolo da me ora ricordato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. Secondo la Commissione, nell'articolo non sussiste il pericolo denunciato dal senatore Battaglia; quindi la Commissione è contraria.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono contrario; e spiego le ragioni al senatore Battaglia.

In realtà, noi abbiamo fatto in questo articolo — forse si poteva fare diversamente — una enumerazione, e, avendo fatto una enumerazione, abbiamo avuto sempre la preoccupazione che vi fossero altre materie qui non citate per le quali fosse stata data invece la delega attraverso gli altri articoli. Ed allora la formula « e a quanto altro previsto dalla presente legge » copre tutto il resto. Però non c'è pericolo che vi possano essere norme emanate sulla base di deleghe inesistenti, per una ragione molto semplice: cioè perchè, come ella sa bene, tali norme notrebbero noi essere impugnate per incostituzionalità.

PRESIDENTE. Senatore Battaglia, insiste nel suo emendamento?

BATTAGLIA, *relatore di minoranza*. Anche questa dichiarazione dell'onorevole Ministro, che certamente è stata consacrata a verbale, è già qualcosa per noi; comunque chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Battaglia, Bergamasco e Venditti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Da parte dei senatori Franza, Nencioni, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti e Turchi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

RODA, *Segretario*:

« Aggiungere il seguente comma »

“ Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare, composta di dieci

senatori e di dieci deputati, rappresentanti proporzionalmente i vari Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere" ».

PRESIDENTE. Il senatore Franza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FRANZA. Insistiamo sull'emendamento; ritengo però superfluo illustrarlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria.

COLOMBO, Ministro dell'industria e del commercio. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Franza, Nencioni ed altri. Chi l'approva è pregato d'azarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

RODA, Segretario:

Art. 3.

Le norme di cui all'articolo 2 relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1 e le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale e alle sue funzioni dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) i poteri del Comitato di Ministri e quelli del Ministro per l'industria e il commercio dovranno comprendere la determinazione della politica tariffaria e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali for-

mulati dall'Ente e dovranno essere specificati anche al fine di assicurare la piena autonomia dell'Ente medesimo e il soddisfacimento delle richieste pubbliche e private;

2) gli organi individuali e collegiali di amministrazione dell'Ente nazionale dovranno essere costituiti di persone scelte secondo criteri di competenza e di indipendenza, al fine di assicurarne una composizione esclusivamente tecnica e non rappresentativa. La composizione dell'organo collegiale dovrà essere numericamente ristretta al fine di assicurarne l'efficienza operativa e dovrà essere prevista la preposizione di membri di esso, in relazione alle singole competenze, ai vari compiti dell'organizzazione o alla trattazione di affari specifici;

3) la durata in carica degli organi di cui al precedente n. 2) dovrà essere a tempo determinato;

4) l'organo interno di controllo dell'Ente nazionale dovrà essere costituito in modo da assicurare all'esercizio delle sue funzioni assoluta competenza, indipendenza e responsabilità;

5) la carica di membro degli organi di amministrazione e quella di membro dell'organo interno di controllo saranno incompatibili con la qualità di dipendente dello Stato, di amministratore o dipendente di enti pubblici o di enti locali, o di componente degli organi di amministrazione o sindacali di imprese di diritto privato;

6) l'organizzazione dell'Ente nazionale dovrà essere funzionalmente articolata e territorialmente decentrata, con particolare riguardo al settore della distribuzione, al fine di assicurare la maggiore efficienza dell'Ente nazionale nel rispetto della sua unitarietà;

7) saranno previste periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche ed in particolare delle Regioni, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici;

8) saranno previsti i casi e le modalità per lo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente nazionale e per la nomina a tempo determinato di un amministratore straordinario;

9) sarà previsto che su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica si provvederà, nel rispetto delle norme di cui al n. 5) del presente articolo, alla nomina di un amministratore provvisorio che sarà preposto all'amministrazione dell'Ente nazionale ed avrà tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione fino alla costituzione di questi ultimi;

10) le funzioni inerenti alla gestione delle imprese trasferite ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 e le altre funzioni dell'Ente nazionale saranno esercitate con criteri di economicità secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1;

11) gli atti eseguiti dall'Ente sono disciplinati dalle leggi di diritto privato; saranno previsti controlli amministrativi sulla attività dell'Ente al fine di garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle sue funzioni.

P R E S I D E N T E . Il senatore D'Albora ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al numero 1), dopo le parole: « dovranno comprendere », le altre: « ferme restando le norme vigenti che stabiliscono la competenza del Comitato interministeriale dei prezzi in materia di determinazione, vigilanza e controllo sulle tariffe e sui prezzi dell'energia elettrica ».

Il senatore D'Albora ha facoltà di svolgerlo.

D ' A L B O R A , *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, non credo ci sia bisogno di molte parole per illustrare questo emendamento. In effetti manca nella legge un qualunque principio di collaborazione e di garanzia nell'applicazione dei prezzi: siccome si tratta dello Stato, questa collaborazione e questo controllo a me sembrano necessari. In Francia al Comitato che stabilisce i prezzi partecipano addirittura gli utenti. Quindi io sarei grato se questo emendamento fosse accolto, per dare una garanzia a coloro che dovranno usufruire dell'energia elettrica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I . L'emendamento sembra pleonastico; quindi la Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Condivido il parere della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore D'Albora. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Franza, Nencioni, Barbaro, Crollalanza, Ferretti, Moltisanti e Turchi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al n. 1), dopo le parole: « piena autonomia », le altre: « di gestione ».

Il senatore Franza ha facoltà di svolgerlo.

F R A N Z A . Ritengo superfluo svolgerlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Franza, Nencioni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Gli stessi senatori Franza, Nencioni, Barbaro, Crollalanza, Ferretti, Moltisanti e Turchi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al n. 2), le parole: « ai vari compiti dell'organizzazione », con le altre: « a compiti dell'organizzazione ».

Il senatore Franza ha facoltà di svolgerlo.

F R A N Z A . Non è necessario svolgerlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Franza, Nencioni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore D'Albora ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al numero 5), dopo le parole: « saranno incompatibili », le altre: « fino a tutto un anno dopo averle ricoperte ».

Il senatore D'Albora ha facoltà di svolgerlo.

D ' A L B O R A . *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge prevede molto opportunamente all'articolo 3, n. 5), che la carica di membro degli organi di amministrazione e quella di membro dell'organo interno di controllo dell'Enel saranno incompatibili con la qualità di dipendenti dello Stato e degli enti locali. Ritengo però che sia utile porre il termine da me proposto per i dipendenti dello Stato affinché non siano incoraggiati a lasciare l'Amministrazione dalla quale dipendono per impiegarsi nell'Enel.

A questo motivo si ispira l'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono contrario a questo emendamento. Vorrei dire che in questa legge abbiamo sancito le incompatibilità in modo veramente rigoroso. Le incompatibilità che abbiamo sancito sono tali che, se io ho una preoccupazione, è proprio quella di sapere dove si andranno a trovare gli amministratori di questo Ente. Ora, la norma ancora più restrittiva proposta dall'emendamento in esame, legherebbe veramente le mani al Governo. Pertanto, ripeto, sono contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore D'Albora. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Franza, Nencioni, Barbaro, Crollalanza, Ferretti, Moltisanti e Turchi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al n. 7), le parole: « periodiche conferenze », con le altre: « le modalità ».

Il senatore Franza ha facoltà di svolgerlo.

F R A N Z A . Rinuncio a svolgerlo, ma insisto sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Franza, Nencioni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Franza, Nencioni, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti e Turchi hanno presentato un emendamento tendente a inserire, al n. 7), dopo le parole: « delle organizzazioni sindacali », le altre: « delle rappresentanze dei consumatori, siano essi utenti domestici, artigianali, industriali ».

Il senatore Franza ha facoltà di svolgerlo.

F R A N Z A . Mi sembra che questo sia un emendamento di particolare importanza, anche ai fini sociali, per un'equa rappresentanza di tutte le categorie interessate.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Ciò che si chiede con questo emendamento è già implicitamente contenuto nel testo dell'articolo, perchè esso prevede le consultazioni di organizzazioni economiche che evidentemente comprendono varie categorie di utenti (artigiani, industriali e così via); poi vi sono i sindacati che, evidentemente, rappresentano i consumatori. Mi pare, quindi, ripeto, che sia già tutto implicito e, del resto, non vedo come potrebbero essere consultati i consumatori se non attraverso queste rappresentanze.

P R E S I D E N T E . Senatore Franza, insiste sull'emendamento?

F R A N Z A . Se il Ministro ritiene che nelle organizzazioni economiche siano da intendersi compresi anche tutti coloro che sono stati indicati da noi nell'emendamento, non c'è ragione di insistere. Ritiro, pertanto, questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore D'Albora ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo la parola: « scioglimento », le altre: « anticipato o la revoca ».

Il senatore D'Albora ha facoltà di svolgerlo.

D' A L B O R A , *relatore di minoranza.* Si tratta di un emendamento che non intacca la sostanza dell'articolo ma mira a chiarire alcuni punti dell'articolo stesso. Lo scioglimento cui il comma si riferisce va infatti inteso come scioglimento anticipato o revoca. L'emendamento si propone anche di evitare che possano sorgere equivoci, in quanto la formulazione del comma, così come è nel testo che stiamo esaminando, sembra ammettere che, accanto ad organi di amministrazione ordinaria, sussistano organi di amministrazione straordinaria, il che non è, essendo l'amministrazione straordinaria l'unica alternativa ammissibile, e solo in circostanze del tutto eccezionali e di carattere transitorio, agli organi che saranno preposti, per decreto, all'amministrazione dell'Ente. Penso che un chiarimento di questo genere possa migliorare la dizione del comma.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Sono contrario poichè ritengo l'emendamento superfluo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore D'Albora, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatore D'Albora ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, al numero 8, dopo le parole: « organi di », la parola: « ordinaria ».

Il senatore D'Albora ha facoltà di svolgerlo.

D'ALBORA, *relatore di minoranza*. Debbo insistere su questo emendamento, anche se rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore D'Albora. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatore D'Albora ha presentato un emendamento tendente a inserire, al numero 8, dopo le parole: « a tempo determinato », le altre: « comunque non superiore a 90 giorni »

D'ALBORA, *relatore di minoranza*. Ritiro questo emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il senatore D'Albora ha presentato un emendamento tendente a sostituire il n. 10 con il seguente: « 10) Saranno precisati i criteri di economicità cui la gestione dell'Ente nazionale dovrà attenersi secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1 ».

Il senatore D'Albora ha facoltà di svolgerlo.

D'ALBORA, *relatore di minoranza*. L'attuale formulazione del punto 10 dell'articolo 3 afferma che le funzioni di gestione del costituendo Ente nazionale dovranno essere esercitate « con criteri di economicità ». Questa norma in sé stessa è superflua ed al tempo stesso è vuota di significato, così com'è stata formulata. È superflua sia perché è ovvio che qualsiasi funzione di carattere industriale deve cercare di conseguire i propri fini con il minimo dispendio di mez-

zi — ciò che già è prescritto al terzo comma dell'articolo 1, che è altresì espressamente richiamato al n. 10) dell'articolo 3 — sia perché non è neanche lontanamente concepibile che l'Ente nazionale agisca disperdendo di proposito delle risorse nel conseguire i propri fini. Non è quindi affatto utile prescrivere all'Ente nazionale di agire « con criteri di economicità ». Questa prescrizione è altresì vacua, dato che il concetto di economicità è assolutamente generico, estremamente elastico, di difforme interpretazione pratica e, enunciato isolatamente, non è idoneo a prescrivere alcun determinato concreto criterio di condotta, all'infuori del principio generale di non agire di proposito in modo da conseguire gli obiettivi proposti con una quantità maggiore di risorse di quella che risulta effettivamente necessaria.

Ma come si determini la quantità di risorse necessarie, quali siano e come si stabiliscano gli obiettivi più utili da conseguire, come debbano essere conseguiti, quali criteri di condotta debbano essere adottati perché siano conseguiti impiegando risorse in misura non eccedente l'indispensabile, quali criteri di giudizio debbano essere adottati circa la rispondenza dei mezzi ai fini, tutto questo la dizione adottata al punto 10) dell'articolo 3 non precisa, mentre è proprio questo che andava precisato nel testo stesso o quanto meno andava prescritto che la emananda legge delegata precisasse.

Sono i criteri di economicità che devono essere prescritti, non il criterio dell'economicità, che è di per sé ovvio e che sarebbe mostruoso non fosse perseguito, in base ai principi generali che reggono la responsabilità degli amministratori della pubblica ricchezza.

La legge delegata dovrà fornire quindi delle norme concrete, stabilendo ad esempio che i bilanci dovranno chiudere senza *deficit*, dopo uno stanziamento di fondi rischio e di quote d'ammortamento non inferiori ad una certa percentuale dei ricavi della gestione, che il capitale reale investito nell'Ente nazionale, cioè il valore dei suoi impianti e di tutti gli altri suoi beni, dovrà trovare una remunerazione in misura adeguata e che la remunerazione stessa dovrà

essere reinvestita in nuovi impianti, e prescrivendo altresì tutti gli altri criteri di economicità necessari. A questo proposito sorge il problema fondamentale della scelta degli investimenti, cioè, in altri termini, dei nuovi impianti, in base a criteri di economicità che la legge dovrà prescrivere all'Ente nazionale di seguire. Attualmente le imprese elettriche devono praticare dei prezzi per l'energia prodotta e distribuita che non sono fissati da esse, ma dal Comitato interministeriale dei prezzi. I prezzi sono quindi per le imprese elettriche un dato al quale devono adeguare i costi di produzione e distribuzione dell'energia e conseguentemente i criteri di scelta degli impianti da realizzare. Ma quando, come vorrebbe il disegno di legge, i prezzi fossero fissati dallo stesso Ente nazionale, sia pure sotto le « direttive » del Comitato dei ministri, questo dato esterno, che fornisce un criterio per la scelta dei nuovi impianti da costruire, verrebbe meno. Qualsiasi criterio potrebbe essere assunto dall'Ente nazionale, ma le eventuali conseguenze si ripercuoterebbero sulle tariffe nel senso di un aumento dei costi di produzione e di distribuzione. La legge dovrà provvedere a rimediare a quanto sopra anche prescrivendo idonei criteri di economicità nella scelta degli impianti da realizzare e nella loro distribuzione, stabilendo ad esempio che il criterio da seguire sia quello del costo di produzione più basso dell'energia, anziché altri criteri, come ad esempio quello dello sfruttamento di fonti prime locali di energia. Analogamente per quanto riguarda la localizzazione degli impianti di produzione, di trasporto e di distribuzione.

L'emendamento proposto ha appunto lo scopo di dare un senso e un contenuto alle norme del numero 10) dell'articolo 3, prescrivendo che nella legge delegata siano indicati e specificati i criteri di economicità che l'Ente nazionale dovrà seguire.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria.

COLOMBO, Ministro dell'industria e del commercio. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore D'Albora, mantiene il suo emendamento?

D'ALBORA, relatore di minoranza. Lo ritiro.

PRESIDENTE. I senatori Battaglia, Bergamasco e Venditti, hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA, Segretaria:

« Dopo il numero 11), aggiungere il seguente: " 11-bis) L'Ente nazionale e le imprese elettriche non trasferite sono tenuti, secondo le norme che saranno stabilite nei decreti di cui all'articolo 2, ad effettuare la fornitura di energia elettrica a chiunque, nel territorio nazionale, ne faccia richiesta " ».

PRESIDENTE. Il senatore Bergamasco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BERGAMASCO. Vorrei innanzitutto osservare che d'ora in avanti non vi sarà possibilità di nuove iniziative nel campo della produzione e della vendita dell'energia elettrica, onde il consumatore, piccolo o grande che sia, potrà rivolgersi soltanto ad un fornitore, e cioè all'Ente monopolistico.

Ora, sembra abbastanza logico stabilire chiaramente anche l'obbligo per l'Ente o eventualmente per gli altri produttori di dare l'energia a chiunque la richieda. Infatti già da parte del Governo si stava per presentare al Parlamento un disegno di legge che poneva alle imprese elettriche l'obbligo di effettuare la fornitura a chi ne facesse richiesta e fosse disposto ad accettare le condizioni della fornitura stessa, condizioni che sono stabilite non dall'impresa elettrica ma dal C.I.P. Orbene, se si era ritenuto già in precedenza di predisporre e di sotto-

porre all'esame e all'approvazione del Parlamento una norma di tal genere, intesa a tutelare i consumatori dell'energia elettrica, a maggior ragione questa norma deve essere proposta all'approvazione del Parlamento oggi, quando praticamente si crea un monopolio legale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Mi richiamo alle dichiarazioni che ho fatto nel corso della mia replica di ieri per rassicurare il senatore Bergamasco.

P R E S I D E N T E . Senatore Bergamasco, mantiene l'emendamento?

B E R G A M A S C O . Dopo la dichiarazione dell'onorevole Ministro, lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,
Segretaria:

Art. 4.

Le norme di cui all'articolo 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'articolo 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti.

L'Ente dovrà decidere circa i beni da restituire entro 180 giorni dalla esecuzione del trasferimento.

Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente;

2) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici;

3) la classificazione delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) sarà operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;

4) alle imprese gestite da enti pubblici si applicherà la disciplina contenuta nei numeri 1), 2) e 3); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'articolo 1 saranno disciolti; si provvederà altresì al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa.

Sarà prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti: la nomina sarà fatta dal Ministro per l'industria e il commercio a tempo determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i Ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti.

Saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale di quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dalle imprese in cui l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha partecipazione; saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione con riferimento all'incidenza degli oneri attuali;

5) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente Autonomo del Flumendosa e l'Ente Autonomo per il Volturmo potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'articolo 1, purchè ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitolati relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.

Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta o non sia ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabili.

Le disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano agli enti istituiti dalle Regioni a statuto speciale e all'Ente Siciliano di Elettricità, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2: la richiesta delle concessioni sarà fatta dalle rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sarà accordato sentite le amministrazioni regionali stesse.

Saranno previste le norme per il subingresso dell'Ente nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra comuni e province, costituiti anteriormente al 1° gennaio 1962, ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue;

6) non sono soggette a trasferimento:

a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicitati dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purchè il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61,

b) le imprese autoproduttrici che abbiano già costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1° gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta.

Le imprese di cui alle lettere a) e b) sono trasferite allorchè il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.

Saranno stabilite le modalità per consentire, previa autorizzazione del Comitato di ministri, a soggetti diversi dall'Ente l'esercizio di attività di cui all'articolo 1 limitatamente ai fabbisogni previsti nei piani produttivi delle singole imprese.

Sono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 esercitate dalla società per azioni Terni: nei limiti della quantità di energia elettrica consumata per le attività esercitate dalla società Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attività mediamente nel triennio 1959-61.

Saranno altresì integralmente trasferite all'Ente nazionale le attività della società per azioni Larderello;

6-bis) il limite del 70 per cento non si applica per le centrali a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e che siano autorizzate dal Comitato dei ministri;

7) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorchè l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno;

8) nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'articolo 1 sono comprese,

con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonché le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23 e 24 del suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

9) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sopra indicati.

I decreti di trasferimento delle imprese di cui alla lettera *b*) del n. 6) che non pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta saranno emanati entro il 30 giugno 1966.

Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 6) che non abbiano superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sarà dichiarato con decreto del Ministro dell'industria e del commercio;

10) i trasferimenti previsti dal presente articolo hanno effetto dalla data che sarà indicata nei decreti di cui all'articolo 2, comunque non anteriormente al 1° gennaio 1963.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore D'Albora ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

« Sostituire i numeri 1), 2) e 3) con il seguente:

" 1) Dalle imprese assoggettate a trasferimento l'Ente nazionale acquisirà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per la separazione dei beni soggetti a trasferimento e per la esecuzione dello stesso " »

PRESIDENTE Il senatore D'Albora ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D'ALBORA, *relatore di minoranza*. Questo emendamento, onorevole Presidente, è stato già illustrato nel corso degli interventi dei relatori di minoranza. Si tratta di separare i beni da espropriare che sono necessari all'Ente da quelli che non lo sono. Credo che questo risponda ad un criterio di economicità che potrà giovare anche all'Ente stesso.

Ritengo pertanto che l'emendamento possa essere tenuto presente dal Governo

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non è possibile accogliere questo emendamento perchè non si tratta soltanto di affermare un concetto. Poichè si dà una delega al Governo, bisogna stabilire i principi direttivi: ecco perchè i vari numeri di questo articolo stabiliscono delle distinzioni e danno dei principi direttivi. Questa è la ragione per la quale è necessario mantenere il testo del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore D'Albora. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Franza, Nencioni, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti e Turchi

hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

« *Sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente: " 1) delle aziende assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, sarà trasferito all'Ente nazionale l'intero patrimonio. L'Ente nazionale succederà nei rapporti giuridici inerenti ai beni costituenti il patrimonio stesso " »;*

« *In via subordinata, al n. 1), dopo il primo comma, inserire il seguente:*

" Saranno previste le modalità per l'alienazione sul libero mercato oppure il trasferimento a enti pubblici o a società a prevalente partecipazione statale — secondo il criterio del massimo realizzo per l'Ente — dei beni non ritenuti, che non siano richiesti dagli aventi diritto " »;

« *In via subordinata, al n. 1), ultimo comma, sostituire le parole: " e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente " con le altre: " per un periodo non superiore ai 360 giorni " ».*

PRESIDENTE. Il senatore Franza ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

FRANZA. Signor Presidente, ritiriamo tutti questi emendamenti, tranne quello, in via subordinata, all'ultimo comma del n. 1). Dirò brevemente che quest'ultimo emendamento tende a porre un termine alla gestione straordinaria provvisoria prevista dalla legge. La legge infatti concede tutti i poteri necessari ad un'Amministrazione straordinaria, ma non fissa i termini di cessazione dell'attività di tale Amministrazione, i cui poteri potrebbero pertanto essere prolungati anche per un tempo indefinito. È questo un pericolo da evitare, e non per niente in genere le leggi che regolano le amministrazioni straordinarie fissano anche i termini di scadenza, decorsi i quali si deve far luogo all'Amministrazione ordinaria.

Questo è appunto lo scopo che si propone il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sul secondo emendamento subordinato del senatore Franza.

TUPINI. La Commissione è contraria per le ragioni già esposte ieri dal Ministro.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Siamo d'accordo, senatore Franza, che la gestione straordinaria debba concludersi nel periodo più breve possibile; è però difficile prevedere fin da ora quanto essa dovrà durare. Si tratta infatti di organizzare tutto il nuovo organismo e di trasferire una serie di attività quanto mai complesse. In linea di principio ho affermato che è intenzione del Governo contenere la gestione straordinaria entro i limiti più ristretti possibile, pur non sembrandomi utile fissare un termine, senza la certezza che esso possa essere rispettato.

PRESIDENTE. Senatore Franza, mantiene l'emendamento?

FRANZA. Le buone intenzioni del Ministro sono note; noi diamo atto della sua buona fede, ma una volta che l'Ente abbia concesso questi poteri all'amministratore straordinario, è difficile che il Governo possa fare qualche cosa, perchè sarà l'Ente che eserciterà ogni potere. Pertanto, se sono fondate le preoccupazioni del Ministro, che sono poi le nostre, bisognerà fissare questo termine; noi proponiamo che sia di 360 giorni; si potrà dare al Ministro la possibilità di concedere una proroga, per il caso che si manifesti concretamente una necessità in tal senso. Solo fissando un termine preciso, pur lasciando salva la possibilità di una proroga, indurremo l'Amministrazione straordinaria a procedere il più rapidamente possibile.

Pertanto manteniamo l'emendamento, con l'aggiunta della facoltà della proroga.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento dei senatori Franza, Nencioni ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Da parte dei senatori Battaglia, Bergamasco e Venditti sono stati presentati due emendamenti, uno soppressivo e uno aggiuntivo. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

« Al numero 1), primo periodo, sopprimere le parole: " o principale " »;

e dopo le parole: " ed i relativi rapporti giuridici " inserire le altre: " salvo in ogni caso quei beni, occasionalmente compresi nel patrimonio trasferito, che siano estranei all'attività di cui sopra " »:

P R E S I D E N T E . Il senatore Battaglia ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

BATTAGLIA, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrerò anche i successivi emendamenti da noi presentati, che sono collegati con quello in esame.

L'articolo 4 del disegno di legge istitutivo dell'Enel distingue le imprese da trasferire all'Enel in tre diverse categorie, le quali, come ella sa, onorevole Ministro, sono costituite dalle imprese esclusivamente elettriche, dalle imprese principalmente elettriche, dalle imprese miste. Per le imprese che esercitano attività elettriche in esclusiva è previsto il passaggio all'Enel di tutto il complesso dei beni relativi, e senza eccezioni di sorta (e non vi può essere dubbio che eccezioni non si possano fare).

Per le imprese miste la legge dispone che gli emanandi decreti legislativi stabiliscano le modalità perchè all'Ente sia trasferito soltanto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche. In altre parole, prima si separeranno i beni relativi all'esercizio elettrico da quelli attinenti ad attività estranee e poi si procederà

al trasferimento all'Enel dei beni soggetti ad esproprio. Per le imprese principalmente elettriche è stato adottato un sistema inutilmente complicato, consistente nel passaggio di tutti i beni all'Ente e nella successiva restituzione agli aventi diritto dei beni non ritenuti. Questo sistema, a mio modesto avviso, è molto criticabile sotto vari punti di vista.

Primo punto: non si capisce perchè, sotto un profilo pratico, non si sia adottato il metodo, assai più snello e semplice, previsto per le imprese miste. Infatti, la considerazione che l'esproprianda impresa esercita prevalentemente attività elettriche non muta la natura e la situazione dei beni in questione, che risultano destinati ad attività non elettriche e che quindi dovrebbero essere trattati alla stessa stregua degli analoghi beni non elettrici delle imprese miste.

Vi è perciò una differenza di trattamento (da qui la parola « discriminazione » da me dianzi usata) tra due beni sostanzialmente di identica natura, non giustificata nè dalla logica nè da una concreta esigenza pratica. Questa disparità di trattamento è aggravata dal fatto che essa, in pratica, non trova nessun valido fondamento nella situazione concreta dei beni in questione, ma dipende esclusivamente dall'accidentale composizione e struttura — badate bene, onorevoli colleghi — del patrimonio delle imprese da espropriare.

In altre parole, ad esempio, un medesimo impianto non elettrico potrà essere soggetto a trasferimento a seconda che, rapportato alla composizione patrimoniale dell'impresa elettrica cui appartiene, esso assuma un'incidenza modesta ovvero una notevole incidenza. Si tratta dunque di un criterio arbitrario, destinato unicamente a provocare inutili motivi di dissensi e di controversie. Nè si può eccepire, onorevoli colleghi, che il sistema accolto dalla legge permetta di evitare ogni complicazione nella valutazione dell'indennizzo in quanto non richiede il computo immediato del valore dei beni in questione. L'eccezione non ha infatti alcun pregio perchè le temute complicazioni non sono evitate ma solo rinviate, dato che il problema si sposta nel tempo, al momento cioè della restituzione dei beni non ritenuti,

quando, per necessità di cose, si dovrà procedere al computo in questione.

Il secondo motivo di critica riguarda il profilo costituzionale. La procedura prevista nel disegno di legge non è infatti conforme all'articolo 43 della Costituzione.

L'articolo 43 della Costituzione parla di trasferimento allo Stato delle imprese elettriche. Di contro, col provvedimento legislativo che si vuol porre in essere vengono trasferite allo Stato imprese non elettriche, anche se inserite in un'azienda elettrica. E ciò è tanto vero che, riconoscendosi l'importanza e la portata dell'articolo 43, il disegno di legge prevede il ritrasferimento del bene.

Ma basta che questo bene, così come si legge al numero 1) dell'articolo 4, passi, sia pure temporaneamente, allo Stato, perchè si sia in urto con l'articolo 43 della Costituzione.

Ma anche sotto un altro profilo la disposizione del numero 1) dell'articolo 4 costituisce, a mio avviso, una trasgressione al sopraspacificato articolo della Costituzione. Si trasferisce il bene non elettrico inserito nell'impresa elettrica, lo si trattiene per 180 giorni e poi lo si restituisce. Ora, dov'è l'indennizzo per questa espropriazione, sia pure temporanea? E poi, quando il bene verrà restituito, e con quali criteri lo si restituirà? Sarà l'Enel arbitro di restituire i beni che riterrà non siano elettrici; e, se sorgeranno contestazioni, fino a quando queste saranno pendenti, l'Enel continuerà a ritenere il bene che potrebbe non avere il diritto di ritenere.

Se così è, anche sotto questo profilo l'articolo 43 della Costituzione non viene rispettato. Da qui la ragione d'essere dei nostri emendamenti, che servirebbero, secondo il nostro modesto avviso, a restituire nel solco della legittimità costituzionale le norme trasfuse nella prima parte dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria.

COLOMBO, Ministro dell'industria e del commercio. Sono contrario, signor Presidente, e già in Commissione ho precisato qual è l'orientamento su questa materia. Se noi dovessimo eliminare al numero 2) la parola « principalmente », vorrebbe dire che con il sistema previsto nel numero 1) non faremmo praticamente nessun trasferimento perchè quasi tutte le imprese elettriche hanno qualche elemento parziale di altre attività. Allora tutta quanta l'azione di trasferimento verrebbe molto ritardata. Noi abbiamo bisogno di poter esercitare il più sollecitamente possibile...

BATTAGLIA, relatore di minoranza. C'è l'altro emendamento: « salvo in ogni caso quei beni... ». Sono 80 le imprese elettriche che sono esclusivamente elettriche e di cui potete impadronirvi domani.

COLOMBO, Ministro dell'industria e del commercio. Ma hanno sempre qualche attività marginale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto al n. 1, primo periodo, dai senatori Battaglia ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dagli stessi senatori al primo periodo del n. 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Battaglia, Bergamasco e Venditti, tendente a sostituire, al n. 1, secondo periodo, le parole: « dei beni non ritenuti » con le altre: « degli eventuali beni estranei all'attività elettrica entro un termine massimo di 180 giorni dalla esecuzione del trasferimento »; emendamento già illustrato dal senatore Battaglia. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

L'emendamento dei senatori Venditti, Battaglia e Bergamasco tendente a sopprimere nel numero 2 le parole « o principale » è precluso.

I senatori Venditti, Battaglia e Bergamasco hanno presentato un emendamento ten-

dente ad aggiungere, alla fine del numero 2, il seguente comma:

« Per tali imprese il trasferimento riguarderà la sola parte dei suddetti beni e rapporti eccedente il fabbisogno di altri processi produttivi che le imprese stesse continuano ad esplicare nei limiti e con le modalità previsti al n. 6 del presente articolo ».

Anche questo emendamento è già stato svolto dal senatore Battaglia. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Venditti, Battaglia e Bergamasco, hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il numero 3).

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Venditti, Bergamasco e Battaglia hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere al n. 4) la parola « eventualmente ».

Il senatore Battaglia ha facoltà di svolgerlo.

BATTAGLIA, *relatore di minoranza*. Un Ministro competente, oltre quello dell'industria, non può non esservi. La parola « eventualmente » è superflua; e, anzi, incide sulla portata e sull'efficienza pratica di tutta la norma. Sta qui il motivo del nostro emendamento con cui si intende eliminare l'avverbio « eventualmente ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Venditti, Ber-

gamasco e Battaglia. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Battaglia, Bergamasco e Venditti hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma del numero 4) con il seguente: « Le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dalle imprese in cui detta Amministrazione ha partecipazione, rientrano nella disciplina prevista dalle disposizioni di cui al successivo n. 6 del presente articolo ».

Il senatore Bergamasco ha facoltà di svolgerlo.

BERGAMASCO. Il problema delle Ferrovie dello Stato si pone nell'ultimo comma del numero 4) di questo articolo, ove si prevede che verranno emanate le successive disposizioni per il trapasso all'Ente nazionale di quanto attiene all'attività elettrica delle Ferrovie stesse.

Ora, con questa disposizione si introduce una deroga molto importante all'opportuno principio sancito al n. 6) dell'articolo 4, che esclude le imprese autoproduttrici, e si tende a creare subordinatamente una potenziale discriminazione in tema di modalità per la fornitura dell'energia.

Bisogna ricordare che l'attività elettrica delle ferrovie dello Stato presenta caratteristiche di esercizio del tutto particolari e completamente diverse dai normali sistemi elettrici di distribuzione di energia per usi civili ed industriali; tale attività è, cioè, praticamente connessa con la rete ferroviaria, il che comporta problemi che possono essere soddisfacentemente risolti solo nell'ambito di una tecnica specializzata ed integrata.

Sembra quindi che giustificate ragioni tecniche militino a favore di considerare, agli effetti della nazionalizzazione, le ferrovie dello Stato alla stregua di ogni altro autoproduttore, lasciando ad esse il compito, finora del resto egregiamente assolto, di assicurare con propri impianti la copertura e soprattutto di esercire la propria rete;

si propone pertanto di modificare l'ultimo capoverso del numero 4).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Battaglia, Bergamasco e Venditti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Franza, Nencioni, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti e Turchi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il n. 5).

Identico emendamento è stato presentato dai senatori Bergamasco, Battaglia e Venditti.

Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*. Dobbiamo insistere, perchè, una volta attuato il trasferimento allo Stato, sarebbe opportuno che non rimanessero queste situazioni di disparità. Rimangono le aziende municipalizzate, rimangono gli enti previsti dal disegno di legge, rimangono gli enti regionali, rimangono 790 aziende elettriche.

Noi, onorevole Ministro, siamo di opinione che, una volta decisa la nazionalizzazione, essa dovrebbe essere integrale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la soppressione (del n. 5) proposta, con distinti emendamenti, dai senatori Franza ed altri e dai senatori Bergamasco ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

I senatori Bergamasco, Battaglia e Venditti, hanno presentato, in via subordinata, un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma del n. 5) con il seguente:

« Le disposizioni stesse si applicano anche ai consorzi tra Comuni e Province costituiti, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, a norma del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, che siano titolari di concessioni idroelettriche o promiscue ».

Il senatore Bergamasco ha facoltà di svolgerlo.

B E R G A M A S C O . L'emendamento era stato presentato in via subordinata perchè anche noi avevamo chiesto la soppressione del numero 5) dell'articolo 4. Però, una volta che si ritiene di dover escludere tanti settori, come quello delle municipalizzate eccetera, non si vede perchè un diverso trattamento si debba usare riguardo ai consorzi tra Comuni e Province costituiti a norma del testo unico della legge comunale e provinciale, che siano titolari di concessioni idroelettriche o promiscue.

La questione è stata affrontata alla Camera con l'emendamento dell'onorevole Marengi, sul quale hanno espresso parere favorevole rappresentanti di tutte le parti politiche; poi è stata adottata una soluzione subordinata.

Tuttavia noi insistiamo e proponiamo lo emendamento qui, perchè riteniamo che i Consorzi titolari di concessioni, per le loro qualità e per gli sforzi da essi compiuti e in via di compimento per la realizzazione di determinate opere, meritino il trattamento che è stato riservato alle aziende municipalizzate. Mi riferisco in particolare al Consorzio ligure-piemontese per l'utilizzazione delle acque del Tanaro, del quale appunto si è parlato alla Camera dei deputati.

C O N T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T I . Come ha detto ora il senatore Bergamasco, l'emendamento proposto, salvo leggerissime varianti di forma, è quello che era già stato presentato alla Camera dei deputati dagli onorevoli Marengi e Lucifredi in via principale e che, peraltro, fu da essi abbandonato.

Successivamente, in via subordinata, fu accettato dal Governo, votato e approvato, l'emendamento che ora figura come ultimo comma del numero 5) dell'articolo 4).

Mi rendo conto come l'emendamento proposto dal senatore Battaglia non possa essere accettato. Però ho una lieve preoccupazione e di qui viene la ragione del mio intervento.

Il ministro Colombo ebbe a parlare due volte a proposito di questo emendamento e può sembrare che vi sia una dissonanza tra quello che il Ministro disse in sede di discussione dell'emendamento e quanto disse successivamente all'intervento dell'onorevole Romita.

Concordo con il pensiero del Ministro, e cioè che si deve nettamente distinguere un compito dall'altro e che quindi la gestione di ordine irriguo debba essere necessariamente stralciata. Però, quando la concessione idroelettrica ha un onere, perchè è una concessione inscindibile dall'altra, a quei fini, in sede di norme delegate, questa situazione io penso che debba essere confermata, dal momento che, di fatto, in conseguenza di questo onere, il problema dell'irrigazione incombe su altri, essendo stati creati o creandosi Consorzi appositi.

Vorrei, quindi, provocare una precisazione da parte del Ministro nel senso che l'ultimo comma del numero 5) dell'articolo 4 ha questa possibile efficacia: accettare, cioè integralmente la situazione, quando, oltre che avere una concessione idroelettrica, si abbia anche un onere, di riflesso, ai fini dell'irrigazione, fini che non competono, perchè di fatto vengono svolti da altro organo e da altri enti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I . La Commissione si rimette al Governo.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono contrario all'emendamento presentato dal senatore Bergamasco, che è eccessivamente ampio e importa il riconoscimento dei consorzi tra i Comuni. Se lasciamo le aziende municipalizzate, andare poi ancora oltre, mi sembrerebbe eccessivo.

Quanto al problema posto dal senatore Conti, credo che si tratti di un problema che bisognerà affrontare in sede applicativa. Abbiamo una norma che ci consente di esaminare la questione. Lasci dunque, senatore Conti, che poi, esaminando i singoli casi, si decida. Io so a che cosa lei si riferisce, però non conosco tutti i termini della questione in modo preciso; bisognerà, dunque, che, nell'applicare la legge, si provveda in modo da fare il meglio possibile onde far continuare le attività per cui il Consorzio è stato istituito.

C O N T I . La ringrazio, signor Ministro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato in via subordinata al n. 5) dai senatori Bergamasco ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatore D'Albora ha presentato un emendamento tendente a sostituire il numero 5) con il seguente:

« 5) Gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente autonomo del Flumendosa e l'Ente autonomo per il Volturno sono soggetti a trasferimento secondo le disposizioni contenute nel n. 1) del presente articolo in quanto applicabili. Le disposizioni di cui al presente numero si applicano anche agli Enti istituiti dalle Re-

gioni a statuto speciale e all'Ente siciliano di elettricità istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2 ».

Senatore D'Albora, ritengo che questo emendamento sia precluso. È d'accordo?

D'ALBORA . *relatore di minoranza.* Questo emendamento è stato illustrato ampiamente. Si trattava di dare una sistemazione unitaria all'Enel. Però, se lei ritiene che l'emendamento sia precluso, non insisto e lo ritiro.

PRESIDENTE . I senatori Venditti, Battaglia e Bergamasco hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al n. 6) lettera a) le parole: « il fabbisogno superi il 70 per cento » con le altre: « il loro fabbisogno annuo superi il 50 per cento ».

Il senatore Battaglia ha facoltà di svolgerlo.

BATTAGLIA . *relatore di minoranza.* Il punto sesto dell'articolo 4 esenta dal trasferimento le imprese che producono energia elettrica per soddisfare fabbisogni propri delle imprese stesse, e sono evidenti le ragioni di ordine sia teorico che pratico che giustificano e impongono tale esenzione. Senonchè, perchè l'esenzione stessa possa avere in concreto l'efficacia che il legislatore si propone, così da consentire un più agevole sviluppo di importanti settori produttivi, senza d'altronde ulteriormente gravare i compiti che restano affidati al nuovo Ente, appare necessario dare una sufficiente elasticità al rapporto fra produzione e fabbisogno interno di una data impresa o di un dato consorzio di imprese. Ciò d'altronde deriva anche da una necessità tecnico-economica in quanto, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per la realizzazione degli impianti, non sempre la produzione può venire sviluppata in esatta contemporaneità con i fabbisogni, i quali evidentemente sono commisurati allo sviluppo degli impianti utilizzatori. Può succedere in sostanza che la produzione disponibile possa anche largamente superare il fabbisogno in

certi periodi e restarne al di sotto in certi altri. Se non si vogliono dunque creare inutili ostacoli allo sviluppo delle imprese, è necessario lasciare una certa elasticità nel rapporto anzidetto, evitando vincoli troppo rigidi che potrebbero creare intralci nella attuazione dei programmi costruttivi. A questo fine appare necessario ridurre almeno al 50 per cento il valore limite del 70 per cento previsto dal disegno di legge in discussione, e ciò sia per quanto riguarda la situazione passata del triennio 1959-61 sia per quanto riguarda il futuro.

PRESIDENTE . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI . La Commissione è contraria.

COLOMBO , *Ministro dell'industria e del commercio.* Il Governo è contrario.

PRESIDENTE . Metto ai voti l'emendamento dei senatori Venditti, Battaglia e Bergamasco. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatore D'Albora ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, al numero 6), il secondo comma.

Identico emendamento è stato presentato dai senatori Venditti, Battaglia e Bergamasco.

Il senatore D'Albora ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

D'ALBORA . *relatore di minoranza.* Premesso che basare i criteri per il trasferimento delle imprese autoproduttrici all'Ente nazionale su un rapporto rigido fra il fabbisogno di energia elettrica per i processi industriali esplicitati dalle imprese stesse e l'energia prodotta dagli impianti autonomi non ha giustificazione alcuna, una volta che sia stato stabilito che l'eccedenza della produzione non può essere venduta direttamente ai consumatori, ma deve essere ceduta all'Ente nazionale, riteniamo che

sia in ogni caso da abolire il comma del numero 6) dell'articolo 4, che riguarda le condizioni cui dovranno soggiacere in futuro le imprese autoproduttrici che non siano state trasferite all'Ente al momento della nazionalizzazione.

La disposizione che si vuole introdurre con questo comma si presenta come una spada di Damocle sulla gestione futura delle imprese autoproduttrici.

Infatti, nel caso di una crisi in un dato settore industriale o di prolungate agitazioni sindacali che riducano i fabbisogni di energia, l'autoproduttore, oltre a dover sopportare l'onere che investe il suo settore, vivrebbe sotto l'incombente minaccia dell'esproprio degli impianti elettrici, cioè di un ulteriore danno che gli verrebbe arrecato proprio dallo Stato. È evidente che con la norma predetta l'autoproduttore, per evitare questo pericolo, verrebbe indotto a ridurre la produzione di energia elettrica al di sotto della capacità produttiva dei propri impianti, sottraendo con ciò alla collettività una disponibilità di energia che altrimenti potrebbe essere convenientemente utilizzata.

Si possono anche verificare delle annate idrologiche assai favorevoli, per cui gli autoproduttori, che abbiano impianti idroelettrici, possono avere disponibilità eccezionali di energia. Se l'autoproduttore è vincolato da un rapporto fisso tra fabbisogno proprio e produzione degli impianti, viene costretto a non utilizzare tutte queste disponibilità, in modo da evitare che la produzione superi quel valore che determinerebbe automaticamente l'esproprio. In altre parole, gli autoproduttori verrebbero indotti a produrre solo l'energia occorrente per il proprio fabbisogno, o poca di più, buttando via l'acqua esuberante (o, come si dice in gergo, facendo « sfiorare » gli impianti). Se invece l'energia corrispondente fosse riservata dall'autoproduttore all'Enel, come avverrebbe naturalmente se non ci fosse la norma in questione, l'Ente potrebbe utilizzarla risparmiando energia di produzione termoelettrica per la quale si deve bruciare il combustibile.

Per questi motivi si ritiene necessario sopprimere il comma, dato anche che l'Enel è già sufficientemente cautelato nei riguardi degli autoproduttori attuali e futuri dall'insieme delle disposizioni della legge.

Una volta riconosciuto che determinate imprese non debbono essere trasferite e che per i futuri impianti autonomi sarà necessaria un'autorizzazione, la cosa migliore che si possa fare è lasciare gestire le imprese non trasferite nel modo che i responsabili riterranno più opportuno, che sarà certamente quello migliore anche dal punto di vista dell'economia energetica nazionale.

Signor Presidente, questo mio emendamento si collega con quello successivo al terzo comma, con il quale propongo che le eventuali eccedenze siano acquistate dall'Enel. Ritengo pertanto superfluo illustrare tale secondo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo del senatore D'Albora, identico a quello dei senatori Venditti ed altri e non accettato né dalla Commissione né dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatore D'Albora ha presentato un emendamento tendente ad inserire al n. 6), dopo il terzo comma, il seguente:

« L'Ente ritirerà, alle condizioni che saranno stabilite, tutta l'energia elettrica prodotta dalle imprese non soggette a trasferimento a norma del presente numero eccedente il fabbisogno delle imprese ».

D ' A L B O R A , *relatore di minoranza.* Ritiro questo emendamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Venditti, Battaglia e Bergamasco hanno presentato

un emendamento tendente a sopprimere il penultimo comma del n. 6).

Il senatore Battaglia ha facoltà di svolgerlo.

BATTAGLIA, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, durante il mio intervento di ieri, mi sono intrattenuto su questa questione; desidero però portare su di essa ancora una volta il mio esame.

Il penultimo comma del n. 6) dell'articolo 4 prevede, in deroga a quanto stabilito allo stesso articolo per le aziende autoproduttrici, che le attività elettriche di cui al primo comma dell'articolo 1 esercitate dalla Terni siano trasferite all'Ente nazionale e che, nello stabilire il prezzo e le modalità di fornitura di energia elettrica alla Terni, si terrà conto (è questo il punto che, a mio avviso, è in aperto contrasto con l'articolo 37 del Trattato della C.E.E.), nei limiti della quantità di energia elettrica consumata dalle attività esercitate dalla Terni stessa nel 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della legge, delle condizioni applicate alle suddette attività nel triennio 1959-1961.

Siffatta disposizione, che sancisce una ingiusta ed ingiustificabile discriminazione tra detta società autoproduttrice e le altre società, non ci convince affatto. Il legislatore ha saggiamente voluto esonerare dall'obbligo del trasferimento all'Ente gli impianti degli autoproduttori. Abbiamo visto i motivi determinanti di tale mancato trasferimento delle imprese autoproduttrici, di quelle imprese cioè che producono energia elettrica destinata a soddisfare bisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse nell'ambito dell'azienda. Il legislatore si è reso conto che con il trasferimento all'Enel degli impianti elettrici degli autoproduttori si sarebbe andati a sconvolgere tutto un equilibrio tecnico ed economico di imprese che si sono data una struttura produttiva autonoma di energia elettrica atta a soddisfare i loro bisogni, e ciò con inevitabili, gravi ripercussioni su tutto il processo produttivo delle imprese stesse.

Nel testo originario del disegno di legge il Governo non aveva previsto per le imprese autoproduttrici alcuna esclusione dall'esonero. L'esclusione dall'esonero della Terni fu introdotta successivamente, nel corso dell'esame del disegno di legge da parte della Commissione della Camera, la cui relazione di maggioranza, nettamente favorevole all'esonero degli autoproduttori, non forniva peraltro (e ciò costituisce una ragione di curiosità profonda) alcun motivo di questa esclusione.

Forse che per la Terni non valgono tutte le considerazioni — ci chiediamo noi — fatte a proposito degli altri autoproduttori? La Terni ha in corso, ad esempio, un programma di sviluppo coordinato nei settori siderurgico e chimico, di cui è tra l'altro facilmente comprensibile l'importanza ai fini di una funzione propulsiva dello sviluppo economico ed industriale della Regione umbra. Ma perchè tale programma possa essere realizzato è indispensabile che la società possa continuare ad usufruire dei vantaggi di una opportuna integrazione tra i due settori in via di espansione e quello elettrico. Escludendo la Terni dalla nazionalizzazione si eliminerebbe inoltre dal testo della legge la stridente disposizione che concerne le condizioni di fornitura dell'Ente alla Terni, disposizione che costituisce una chiara discriminazione e quindi una patente violazione degli stessi principi informatori del Trattato di Roma.

Questa ingiustificata discriminazione a danno della Terni va quindi decisamente respinta ed a tal fine si propone di abolire il penultimo comma del n. 6) dell'articolo 4 del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria, rimettendosi a quanto ha già dichiarato il Ministro.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. La funzione della Terni non è tanto quello di azienda autoprodut-

trice, quanto quella di regolatrice di tutto il sistema elettrico italiano. Ed è la prevalenza di questa funzione che ci ha indotto a far inserire la norma con la quale, ad evitare ogni perplessità ed ogni dubbio che la Terni potesse essere assoggettata ad esproprio ovvero che potesse essere esentata in qualità di autoproduttrice, si è sancito che le attività elettriche da essa esercitate passeranno all'Enel, perchè essenziali a tutto il sistema elettrico italiano. Solo questa è la ragione della norma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Venditti, Battaglia e Bergamasco, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Venditti, Battaglia e Bergamasco hanno presentato due emendamenti, uno principale ed uno subordinato. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA, Segretaria:

« Al n. 7), *premettere le parole*: "A loro richiesta, da presentarsi all'Ente nazionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge" »;

« *In via subordinata, sostituire il n. 7) con il seguente*:

"7) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure immesso in rete mediamente nel biennio 1959-60 più di 20 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorchè l'energia prodotta, oppure immessa in rete, avrà per due anni consecutivi superato i 20 milioni di chilowattore per anno" ».

PRESIDENTE. A questo punto della discussione occorre riprendere in esame l'emendamento dei senatori Franza, Nencioni ed altri, presentato all'articolo 1 ed accantonato. Si dia nuovamente lettura di tale emendamento.

GALLOTTI BALBONI LUISA, Segretaria:

« *Inserire i seguenti commi*:

"È fatta altresì eccezione per la installazione ed il funzionamento di gruppi elettrogeni al servizio degli ospedali, dei locali pubblici in genere, ovvero al servizio di località e case isolate o rurali.

Nulla è innovato per la produzione di energia elettrica a bordo di navi e di mezzi natanti in genere, come pure per l'uso di accumulatori elettrici" ».

VECELLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECELLIO. Signor Presidente, per mia disattenzione non ho chiesto di parlare prima che si passasse alla lettura degli emendamenti relativi al n. 7) dell'articolo 4. Desideravo chiedere al Ministro un'altra precisazione in merito al n. 6).

All'ultimo comma del n. 6) dell'articolo 4 si legge: « Saranno altresì integralmente trasferite all'Ente nazionale le attività della società per azioni Larderello ». Ora, io desidererei chiedere appunto al Ministro una precisazione per quanto riguarda la « Santa Barbara », che si trova in condizioni del tutto analoghe in quanto vi è un'attività di estrazione di ligniti proprio accanto alla centrale di produzione, e quindi il trasferimento della centrale non avrebbe significato se non fosse trasferito anche il relativo giacimento di ligniti, che serve esclusivamente per il funzionamento della centrale stessa.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Si tratta di due casi diversi. Quando abbiamo stabilito la norma per la « Larderello », abbiamo in effetti dovuto prevedere il trasferimento non soltanto delle attività elettriche, ma anche di tutte le attività di utilizzazione del borace, che pur essendo evidentemente diverse dalle attività

di produzione elettrica, sono tanto inscindibilmente legate a queste che, a sè stanti, non avrebbero potuto rispondere ai criteri dell'economicità.

Per quanto invece attiene alla « Santa Barbara », si tratta di una concessione mineraria e di un'attività di estrazione che è il presupposto dell'attività di produzione della energia elettrica, cioè è assimilabile alla concessione di acque pubbliche.

Ora, secondo la mia opinione, come viene trasferita la concessione di acque pubbliche, così viene trasferita anche la concessione mineraria che è il presupposto dell'attività di produzione dell'energia elettrica.

V E C E L L I O. La ringrazio e mi dichiaro soddisfatto.

P R E S I D E N T E. Riprendiamo allora l'esame degli emendamenti. Il senatore Bergamasco ha facoltà di illustrare il primo suo emendamento al n. 7) dell'articolo 4.

B E R G A M A S C O. Il n. 7) dell'articolo 4 del disegno di legge reca, nella sua attuale formulazione, due distinte disposizioni: la prima conferma uno *status quo*, la seconda contiene un divieto.

La conferma dello *status quo* si riferisce ad imprese elettriche le quali negli anni 1959-60 non hanno prodotto, o prodotto e distribuito, più di 15 milioni di chilowattore in media all'anno. Queste imprese continueranno in futuro ad operare nell'attuale situazione.

La seconda parte consiste nel divieto, per il futuro, di produrre, o di produrre e distribuire, più di 14 milioni di chilowattore all'anno in due anni consecutivi.

A parte la stranezza di quest'ultima norma, che in astratto potrebbe consentire ad un'impresa di produrre per un tempo indefinito, senza violare il divieto, un anno 15 milioni di chilowattore e l'anno successivo, ad esempio, 150 milioni di chilowattore, le due disposizioni, prese nel loro insieme, sono profondamente ingiuste e lesive non soltanto nei diritti dei soggetti cui si riferiscono, ma anche degli interessi generali e dei principi costituzionali.

Infatti la Costituzione, all'articolo 43, prevede la possibilità di nazionalizzare aziende o imprese, però non prevede forme di intervento diverse da queste, non prevede in particolare che si possano imporre coattivamente dei limiti produttivi a certe imprese.

La finalità del nostro emendamento è precisamente questa: provocare un'automatica selezione delle imprese che oggi si trovano entro i limiti in questione, distinguendo fra quelle che i loro attuali titolari riterranno di poter gestire restando entro tale limite e quelle che non potranno continuare a gestire, tenendo conto del divieto di superare il limite. Le prime, trovando delle ragioni di convenienza, avranno interesse a fornire un servizio efficiente ed adeguato, mentre per i titolari delle seconde sarà minor male cedere le loro aziende oggi, che non doverle cedere in futuro o continuarne la gestione entro limiti dimensionali che considerano iugulatori. Sopravviveranno volontariamente, in base al nuovo testo del n. 7) dell'articolo 4, soltanto le aziende per le quali le ridotte dimensioni possono essere, soprattutto per ragioni ambientali, un fattore di economicità anzichè un fattore limitativo delle loro naturali possibilità di espansione.

P R E S I D E N T E. Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare l'emendamento che era stato accantonato.

N E N C I O N I, relatore di minoranza. Signor Presidente, mi sembra che sia logico l'accoglimento di questo emendamento, perchè l'articolo 1, che prevede l'istituzione dell'Enel, riserva all'Ente il compito di esercitare nel territorio nazionale l'attività di produzione dell'energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta. Vi sono delle eccezioni, ma sono quelle previste dalla legge. Ora questa espressione lascia veramente perplessi, perchè vi sono delle fonti di produzione di energia negli ospedali, sulle navi, eccetera, e, stando alla lettera ed allo spirito dell'articolo 1, sembrerebbe che esse debbano essere tutte riservate all'Enel. È noto che in tutti gli ospedali vi è una fonte

di energia. Qui si arriva fino all'assurdo, anche la pila elettrica che ciascuno può avere in tasca dovrebbe essere nazionalizzata! (*Ilarità*).

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento dei senatori Venditti ed altri.

T U P I N I. La Commissione è contraria.

C O L O M B O, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E. Pongo in votazione l'emendamento dei senatori Venditti ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Battaglia ha facoltà di illustrare l'emendamento subordinato.

B A T T A G L I A, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, la norma di cui al n. 7) dell'articolo 4 ha avuto un *iter* molto travagliato. Infatti, mentre in un primo momento il disegno di legge governativo regolamentava il settore delle piccole aziende escludendo dal trasferimento le imprese che non avessero prodotto mediamente più di 10 milioni di chilowattore nel biennio 1959-1960, la Commissione dei 45 della Camera dei deputati elevò a 15 milioni di chilowattore il limite massimo di produzione di dette aziende ed incluse anche tra le non assoggettate al trasferimento le imprese distributrici che non avessero superato nel biennio medesimo la distribuzione della stessa quantità di energia.

Ma la Camera dei deputati, accogliendo, se non ricordo male, un emendamento dell'onorevole Scalia, eliminò dalle imprese non assoggettate al trasferimento quelle distributrici: almeno così sembra potersi desumere dalla non chiara dizione del comma in discussione.

Ieri l'onorevole Ministro ha dato una certa ragione di detta eliminazione; ha spiegato cioè che si era resa necessaria perchè, se le aziende distributrici non fossero state

eliminate dal gruppo di quelle non assoggettate, esse, comperando e vendendo l'energia elettrica, avrebbero potuto finire col disarticolare quella unitarietà di indirizzo che l'Enel intende dare al settore elettrico.

Io, signor Ministro, la ragione d'essere di questa eliminazione non l'ho compresa, dato che anche alle imprese distributrici si può imporre un preciso indirizzo.

Infatti, ove si prescrive che esse possano comperare l'energia solo a determinate condizioni e che debbano distribuirla con precise modalità e ad un determinato prezzo, mi rifiuto di credere che, così facendo, si possa dar luogo a qualcosa che porti come conseguenza la disintegrazione di quella pretesa unitarietà di indirizzo cui l'Enel dovrebbe tendere.

Secondo il mio modesto avviso, tale disarticolazione è — invece — *in re ipsa*, è cioè insita nello stesso provvedimento legislativo in esame, se non si assoggettano al trasferimento le imprese municipalizzate, le piccole imprese produttrici e gli enti regionali. Il contrasto di indirizzo tra l'Enel e detti enti ed imprese non potrà, infatti, mancare.

Ed allora, invoco, signor Ministro, giustizia distributiva.

Se sono state esentate le imprese le quali producono e distribuiscono non più di 15 milioni di chilowattore l'anno, non si comprende perchè non debbano essere esentate anche quelle aziende che comprano e distribuiscono una quantità di energia non superiore ai detti 15 milioni di chilowattore: quelle aziende cioè che possono qualificarsi « pioniere » per avere portato l'energia elettrica là dove e grandi e medie e piccole industrie non hanno ritenuto utile e vantaggioso arrivare con i loro conduttori.

Ed allora ancora una volta diciamo: giustizia distributiva e non discriminazioni.

A questo punto ritengo poi opportuno domandare: qual è il vero significato del n. 7) dell'articolo 4, laddove si legge che « non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito ... »?

Ammettiamo, infatti, signor Ministro, che vi sia una azienda che abbia la potenza di

produrre 5 milioni di chilowattore l'anno e che la stessa azienda contemporaneamente acquisti da terzi e immetta nella propria rete di distribuzione altri 10 milioni di chilowattore. In questo caso, non vi ha dubbio che trattasi di una impresa che produce e distribuisce: ma ciò nonostante sarà essa immune dall'esproprio o dovrà essere trasferita all'Enel? E se sarà trasferita all'Enel, sarà trasferita in tutto o in parte? Ed ancora, se sarà trasferita in parte, come si farà a staccare una parte dei fili conduttori, se essi servono tanto per l'energia elettrica autoprodotta dall'impresa che per quella comprata?

Tale quesito avevo già posto in sede di Commissione al Sottosegretario che sostituiva il Ministro, temporaneamente assente, ma fino ad oggi non ho avuto la promessa risposta. Infatti essa, a mio avviso, è molto difficile a darsi.

Così stando le cose e in considerazione degli argomenti già svolti, mi sembra opportuno il mio emendamento per l'inclusione tra le aziende non assoggettate al trasferimento, non solo di quelle produttrici, ma anche di quelle distributrici, sino a 20 milioni di chilowattore, al posto dei 15 milioni previsti dall'attuale testo del disegno di legge.

L'inclusione tra le non assoggettate all'esproprio delle aziende sino a 20 milioni di chilowattore aumenterebbe il numero di esse solo di 4 unità. Infatti, come è noto, vi sono in Italia soltanto 4 aziende che producono fino a 20 milioni di chilowattore. Esse sono: l'Officina elettrica marsalese (Sicilia), il Consorzio elettrico industriale di Stenico (Trento), l'Industria elettrica di Nuoro (Sardegna), l'Azienda elettrica di Thiene (Venezia).

Per tutto l'anzidetto voglio augurarmi che una ingiustizia sia eliminata dal disegno di legge in discussione.

J A N N U Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I . Debbo portare qui la voce, socialmente apprezzabile, dei piccoli

distributori di energia elettrica, molte volte associati in cooperative. Il disegno di legge in esame stabilisce che sono esenti dal trasferimento all'Enel le imprese produttrici e le imprese che sono insieme produttrici e distributrici fino ad un certo limite di energia prodotta oppure prodotta e distribuita, ma non le imprese puramente distributrici di energia fino allo stesso limite.

Innanzitutto desidero sia chiaro che per imprese distributrici qui si vuole riferirsi alle imprese puramente distributrici, cioè alle imprese che non partecipano a nessuna fase del processo di produzione e di trasformazione, giacchè è evidente che anche le imprese che partecipano a una qualsiasi fase del processo di trasformazione non sono più imprese puramente distributrici.

Ora, innanzitutto la distinzione tra imprese produttrici, imprese distributrici e imprese distributrici e produttrici insieme, può dar luogo a qualche equivoco, che è necessario chiarire.

Diceva poco fa il senatore Battaglia: se un'impresa è anche produttrice, ma distribuisce non solo energia elettrica da essa stessa prodotta, ma anche energia acquistata dall'esterno, qual è la sua condizione giuridica? Questo punto, signor Ministro, è necessario chiarire: è necessario chiarire cioè se, trattandosi di imprese che distribuiscono energia parzialmente acquistata, esse siano o non siano soggette a trasferimento.

Mi rendo conto, onorevole Ministro, dei motivi di carattere economico-tecnico che l'hanno indotto ad opporsi all'emendamento proposto dal senatore Battaglia per quanto riguarda le imprese puramente distributrici. Vedo però che ella lo ha fatto non senza preoccupazione, perchè nella relazione del senatore Amigoni si legge che di queste imprese il Governo si è particolarmente preoccupato. Ma come si è preoccupato? La relazione del senatore Amigoni tocca tre punti che, evidentemente, hanno motivo sociale. Si dice anzitutto che di queste imprese si terrà conto nella determinazione degli indennizzi, che saranno calcolati con una certa benevolenza. Non credo che nell'applicazione obiettiva di una legge ci possano essere

criteri di benevolenza o di non benevolenza. Perciò, qualche impegno più preciso su questo punto sarebbe utile, onorevole Ministro, ove l'emendamento Battaglia dovesse essere respinto.

In secondo luogo, sempre con riferimento alla relazione del senatore Amigoni, sarà bene fare qualche precisazione sul punto che il personale delle piccole imprese puramente distributrici sarà assunto dall'Enel. È bene che anche su questo punto, onorevole Ministro, si prendano impegni precisi.

C'è, poi, un terzo punto che, francamente, non capisco. Si dice nella relazione del senatore Amigoni che « eccezionalmente » potrà essere studiata la possibilità di accordare contratti di esercizio in appalto a imprese minori di distribuzione, particolarmente efficienti.

Che le imprese alle quali può essere fatta la concessione debbano essere particolarmente efficienti, questo si comprende. Concedere appalti a imprese non efficienti, non sarebbe comprensibile! Ma è sull'« eccezionalmente » che è necessario chiarire le idee.

« Eccezionalmente » non deve significare che discriminazioni debbano essere fatte — scusi l'ipotesi, signor Ministro — con criteri, eventualmente, di favore. Le imprese puramente distributrici pienamente efficienti debbono poter essere normalmente oggetto di appalto e solo eccezionalmente escluse da tale beneficio.

In conclusione, se l'emendamento del senatore Battaglia dovesse essere respinto e i criteri cui ha accennato il relatore, senatore Amigoni, dovessero essere tenuti presenti nell'applicazione della legge, chiedo che l'onorevole Ministro su questi tre punti dica delle cose precise e soprattutto confortanti per piccoli, modesti, modestissimi distributori di energia elettrica e cooperative di distributori, che attendono dal Parlamento una parola che abbia per essi non tanto un valore dal punto di vista economico, quanto un valore di solidarietà sociale.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Ci troviamo di fronte a una situazione particolare, di imprese produttrici e distributrici. Dobbiamo tener conto che, molte volte, le imprese distributrici, per necessità tecniche, si uniscono in parallelo con altre imprese di maggiore entità, per ragioni di sicurezza e per ragioni di riserva.

Ad esempio, la R.A.I.-TV non concede la sistemazione di ripetitori se non con la sicurezza della riserva garantita circa la utilizzazione di energia elettrica, nella completezza delle esigenze.

In questo caso, l'azienda produttrice e distributtrice si impegna ad utilizzare in caso di necessità una parte dell'energia prodotta da altra impresa. È evidente che nonostante tale situazione debba ritenersi integra la posizione dell'azienda richiedente ai fini del riconoscimento delle caratteristiche di autonomia operativa.

Credo che non occorra un emendamento, ritenendo che un'interpretazione in questo senso possa essere sufficiente.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Vorrei iniziare dalle ultime considerazioni che sono state fatte, cioè quelle che riguardano la possibilità delle concessioni di appalti per la distribuzione. Ieri, accettando le tesi proposte dal relatore, io ho fatto una dichiarazione di carattere generale, dicendo che accettavo tali tesi se e in quanto compatibili con le disposizioni della legge. Ora è evidente che la legge non ci consente di accedere agli appalti.

J A N N U Z Z I . Il relatore riferiva quelle tesi come se fossero del Governo. Infatti nella relazione si legge: « Circa la proposta di estendere l'esenzione con particolare riguardo ai normali incrementi della produttività... ha assicurato... ». Il soggetto è il Governo.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. D'accordo; però bisogna vedere se le norme che stiamo per approvare lo consentano o non lo consentano. Ora ho veramente qualche dubbio che, in base alle norme della legge, noi possiamo fare contratti di appalto.

Per quanto riguarda il problema nel suo complesso, poi, l'articolo è stato molto discusso e tormentato e siamo partiti da posizioni diverse, inizialmente più restrittive, che successivamente abbiamo allargato per poi restringerle nuovamente.

Vi è una ragione che ci porta ad escludere le imprese solo di distribuzione da quelle non soggette al trasferimento all'Enel. La ragione è la seguente: anzitutto queste piccole distribuzioni vengono fatte a costi più elevati; pertanto, nel caso di un'inclusione delle imprese in questione, i prezzi che verranno stabiliti, o terranno conto di queste imprese marginali, ed allora ciò comporterà una lievitazione dei prezzi dell'energia elettrica sul piano nazionale, o non ne terranno conto, ed allora noi arriveremo ad un fallimento di queste imprese. Ecco perchè è opportuno provvedere in anticipo e non lasciare in piedi quelle attività le quali si sa già che non sono condotte con criteri di economicità.

Molte volte poi accade che queste imprese non remunerano nemmeno adeguatamente il personale dipendente perchè non sono in grado di farlo.

Sono queste le ragioni per cui abbiamo tolto le imprese distributrici e abbiamo lasciato solo le imprese produttrici.

Vi è poi una precisa domanda fatta dai senatori Battaglia e Jannuzzi, circa il caso di una impresa la quale produca 5 milioni di chilowattore e ne distribuisca invece 15, perchè evidentemente acquista energia da altri. Io sono per l'interpretazione restrittiva. Debbo dire però che l'ipotesi prospettata diventerà teorica all'atto dell'applicazione della legge, perchè il produttore dell'energia elettrica da quel momento sarà l'Enel, il quale assorbirà tutta l'attività produttiva, per cui diventerà teorica la possibilità di una vendita di energia da parte dell'Ente a

dei distributori, i quali diventerebbero degli intermediari tra l'Ente stesso e i consumatori.

In ogni caso, indipendentemente da questa considerazione, credo che si debba interpretare la norma in senso restrittivo, cioè nel senso che debbano essere escluse dal trasferimento all'Enel solo quelle imprese che distribuiscono energia da esse stesse prodotta.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento subordinato dei senatori Venditti, Battaglia e Bergamasco, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Invito ora la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento, già accantonato, dei senatori Franza, Nencioni ed altri.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Io non credo che noi nazionalizzeremo anche le pile elettriche, come ha detto il senatore Nencioni. In ogni caso, se in questa materia si dovessero verificare degli inconvenienti, vuol dire che ci torneremo sopra, magari con un apposito provvedimento legislativo.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, insiste nell'emendamento?

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*. Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Franza, Nencioni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Da parte dei senatori Franza, Nencioni, Barbaro, Crollalanza, Ferretti, Moltisanti e

Turchi, è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*

« Al n. 7), aggiungere il seguente comma:

” Le attività riservate all'Enel, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, non comprendono le attività relative ad impianti elettrici realizzati ed eserciti in applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano Verde) e provvedimenti correlativi ” »

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*. A me sembra che si imponga una soluzione per quanto riguarda il problema a cui si riferisce questo emendamento.

In relazione a quanto disposto dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il Piano Verde, e dai provvedimenti delegati fin qui emanati, si è prevista l'attribuzione di cospicui sussidi statali a favore dell'attuazione di impianti elettrici di distribuzione ed utilizzazione nelle zone agricole. L'attuazione degli impianti è riservata agli enti di sviluppo, ai consorzi, alle cooperative e ad iniziative interaziendali.

Si tratta di una legge specifica, di settore, avente un particolare significato, intesa cioè al risollevarlo e al sostegno del settore agricolo nazionale, e poichè tutti gli strumenti previsti sono programmati e coordinati nel quadro di un unitario disegno operativo, non sembra nè giuridicamente fondato nè razionalmente giustificato supporre che la nazionalizzazione delle attività elettriche abbia un effetto abrogativo di tutto quanto previsto dal Piano Verde a favore dell'elettrificazione nelle campagne.

È assurdo ritenere che una legge così caratterizzata quale quella in questione, che rappresenta il condensato di una complessa analisi dei punti critici che pregiudicano l'agricoltura — donde l'indicazione concertata dei relativi rimedi — debba soffrire, non

appena entrata nella fase di attuazione, di una grave amputazione di interventi e di uno scoordinamento di competenze, come avverrebbe ove si ritenessero assorbiti nella competenza dell'Enel i compiti che la legge n. 454 attribuisce invece ad altri organi, quali specifici centri motori della riforma agricola.

È opportuno quindi, affinchè si introduca nella legge di nazionalizzazione un'adeguata norma di espressa salvaguardia, sintetizzare quali benefici siano previsti dal Piano Verde nei riguardi dell'elettrificazione rurale.

All'articolo 2 della legge è in primo luogo indicata, tra le altre finalità fondamentali del Piano, quella di promuovere un ampio processo di ammodernamento delle strutture e delle attrezzature aziendali e interaziendali mediante incentivi intesi a sviluppare le reti di approvvigionamento elettrico. In particolare all'articolo 8 si prevede per la costruzione di elettrodotti rurali, ivi comprese le cabine di trasformazione, le reti e le condotte di distribuzione per l'azionamento di motori e per l'illuminazione di case rurali, singole o raggruppate, l'erogazione di sussidi fino al 75 per cento e all'87,50 per cento della spesa. È precisato che, per ottenere il beneficio nella misura più elevata, le opere debbano essere al servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore a 100 abitanti residenti in un raggio fino a 1.500 metri. Ulteriori stanziamenti a favore degli impianti elettrici rurali sono previsti dagli articoli 13 e 20 della legge sul Piano Verde; cioè globalmente 65 miliardi, in ragione di 13 miliardi annui, attraverso il criterio dell'allargamento dei limiti di spesa previsti, per analoghi interventi, dalla legge 991 del 1952 in favore dei territori montani.

Con le successive direttive di intervento di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1961 (articolo 7) si è precisato che, tra le altre, sono favorite principalmente le iniziative soprattutto interaziendali rivolte all'approvvigionamento elettrico; a seguito dell'emanazione dei provvedimenti delegati dalla legge sul Piano Verde è stato infine recentemente attribuito, con decreto del Presiden-

te della Repubblica n. 998 del 1962, agli enti di sviluppo il ruolo di organi motori di tutta la politica incentivatrice prevista dalla legge medesima, specialmente nei riguardi delle zone agricole particolarmente depresse.

Tali enti agiscono sotto il controllo e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura, e ad essi appunto compete la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la valorizzazione delle singole zone, nonché la realizzazione degli impianti per il funzionamento dei servizi collettivi. Ai sensi di tali disposizioni è quindi indubbio che gli impianti elettrici, quando siano favoriti da incentivi di cui al Piano Verde, debbano essere effettuati direttamente dagli interessati o, in loro nome, dagli enti di sviluppo sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura.

Tale disciplina, per la sua specialità, conserva la sua autonomia anche nei confronti dell'istituzione dell'Enel, per cui in tali territori e per tali iniziative l'esclusiva dell'Ente di Stato non ha nè deve avere alcun effetto preclusivo. In caso contrario, verrebbero a cadere *in toto* tutti i benefici sopraelencati, che non sono certamente estensibili all'Enel, in quanto riservati espressamente a ben determinate categorie di beneficiari e per finalità che non coincidono con quelle proprie dell'istituendo Ente nazionale.

È pertanto opportuno, ai fini di un inequivoco rilievo legislativo di quanto ho esposto, che l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare sia inserito nel testo della legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio.* Il problema sollevato è certamente degno di attenzione. Per quanto è a mia conoscenza in materia di norme del Piano Verde e in genere di legislazione agri-

cola relativa all'energia elettrica, dovrei pensare che l'Enel subentri nella posizione delle aziende elettriche, salva la compatibilità delle norme generali che riguardano l'Ente con la posizione e l'esercizio di queste attività in agricoltura.

Credo comunque che noi dovremo affrontare successivamente il problema del coordinamento legislativo di questa situazione. Ecco perchè io non vorrei pregiudicare in questa sede la questione con una esenzione che potrebbe risultare in contrasto con le disposizioni che abbiamo fin qui approvato. Faremo studiare il problema e cercheremo di coordinare le norme.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, mantiene l'emendamento?

NENCIONI, *relatore di minoranza.* Ringrazio l'onorevole Ministro per aver posto il problema nei suoi giusti termini e offro il contenuto dell'emendamento allo studio del Ministro, nella speranza che allo sviluppo delle zone montane e delle campagne vengano riservati i benefici già previsti dalla legge, senza interferenze derivanti dall'attività dell'Enel. Pertanto ritengo accantonata la questione.

PRESIDENTE. I senatori Franza, Nencioni, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti e Turchi, hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario:*

« Al n. 8), aggiungere i seguenti commi:

” Per le domande di concessione e di autorizzazione già presentate da parte delle imprese assoggettate a trasferimento, l'Enel, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, notificherà ai Ministeri competenti le sue decisioni in merito alle domande stesse, precisando quali intenda fare proprie e quali invece abbandonare.

Delle suddette decisioni viene dato avviso, ad ogni effetto, sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul Foglio Annunzi Legali delle Provincie interessate ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*. L'emendamento si illustra da solo. Desidero per altro conoscere il parere del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi pare che l'emendamento sia superfluo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Franza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sul numero 9) dell'articolo 4 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Battaglia, Bergamasco e Venditti. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

« Al numero 9), sostituire il primo comma con il seguente: " L'individuazione delle imprese soggette a trasferimento ai sensi dei nn. 1 e 2 del presente articolo nonchè dei beni e rapporti da trasferirsi all'Ente e i trasferimenti di cui al presente articolo, sono attuati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bergamasco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E R G A M A S C O . Il disegno di legge delega al Governo, tra l'altro, il potere di provvedere, con decreti aventi valore di legge ordinaria, e, cioè, con leggi delegate, ad adempimenti ed atti aventi carattere meramente esecutivo e non legislativo, come l'individuazione dei beni e dei rapporti da trasferirsi all'Enel, il trasferimento materiale di tali beni, e via dicendo.

Ora, quando l'oggetto della delega, come dagli esempi riportati, concerne attività di natura amministrativa e non legislativa, si ha una duplice e grave conseguenza sul piano costituzionale, cioè che da un lato si violano gli articoli 76 e 77 della Costituzione, che restringono il caso della delega alle sole ipotesi dell'esercizio della funzione legislativa, e dall'altro lato si sottraggono gli atti oggetto della delega alla tutela giurisdizionale prevista per tutti indistintamente gli atti amministrativi dall'articolo 113 della Costituzione.

La questione non è d'importanza secondaria, perchè la materia, suscettibile di essere oggetto delle leggi delegate, contempla casi di estrema delicatezza e di notevole complessità: così, ad esempio, quali siano le imprese che esercitano in via principale attività elettriche ai sensi del numero 1) dell'articolo 4, e quali invece siano le cosiddette imprese miste; così pure, per quanto riguarda l'individuazione pratica dei beni che concernono l'attività elettrica nelle ipotesi delle imprese miste.

In altre parole, con questa forma legislativa si trasformano atti di natura essenzialmente e assolutamente amministrativa in atti legislativi al solo scopo di farli diventare praticamente insindacabili, cioè di sopprimere il diritto dei cittadini alla normale tutela giudiziaria.

Si è fatto riferimento alla legge sulla riforma fondiaria e si è ricordato il precedente orientamento della Corte costituzionale in favore del sistema allora accolto. Va precisato che questo richiamo non è applicabile *sic et simpliciter* al disegno di legge sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica. Infatti la costituzionalità della delega di leggi e provvedimenti è stata affermata sul pre-

supposto di particolari situazioni di interesse generale che, da un lato, non sono suscettibili soltanto di una valutazione politica, e, dall'altro, implicano un giudizio tale che, per ragioni specialmente tecniche, non può essere formulato direttamente dal Parlamento. Così la Corte costituzionale nella sua sentenza del 25 maggio 1957.

Ma nel caso della riforma fondiaria la Corte costituzionale ha ritenuto che i provvedimenti attribuiti all'azione legislativa del Governo non potessero qualificarsi come atti meramente esecutivi.

Invece, nel caso della nazionalizzazione dell'energia elettrica, poichè la legge stessa determina già le imprese da nazionalizzare e quelle da escludere, l'attività del Governo è di natura meramente esecutiva, al di fuori di qualsiasi considerazione di ordine politico. Manca perciò uno dei presupposti per la costituzionalità della delegazione delle leggi e provvedimenti, secondo quanto affermato dal principio posto dalla Corte costituzionale cui ho fatto cenno.

Si aggiunga un'altra considerazione: che il sistema proposto significa che, in pratica, sarà impossibile per il Governo correggere gli eventuali errori in cui dovesse incorrere nell'emanazione dei decreti. Infatti il potere legislativo delegato si esaurisce con il suo esercizio; una volta emanata la legge delegata, l'autorità amministrativa, anche se constatata di essersi sbagliata, non può più tornare sul suo provvedimento, avendo perso ogni potere sulla materia in esso contemplata.

Pertanto noi insistiamo perchè la procedura proposta dal disegno di legge non sia approvata, essendo criticabile per le suddette considerazioni logiche e giuridiche.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Onorevole Presidente, già

in Commissione ho avuto occasione di esprimermi su questo argomento, come del resto nell'altro ramo del Parlamento. Rinvio a quelle considerazioni per dichiararmi contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento dei senatori Battaglia ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Venditti, Bergamasco e Battaglia hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del numero 9), il seguente comma:

« Le questioni relative alla individuazione, alla separazione ed alla restituzione dei beni appartengono alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria del luogo ove ha sede l'impresa trasferita ».

Il senatore Bergamasco ha facoltà di svolgerlo.

B E R G A M A S C O . Si tratta della determinazione di una competenza territoriale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Non vedo perchè dobbiamo inserire qui una norma speciale. Vi sono le norme di carattere generale, che individuano l'organo giurisdizionale competente, e dobbiamo quindi riferirci a tali norme, senza precisare specificatamente una competenza che potrebbe essere diversa da quella sancita dalle predette norme generali. *(Interruzione del senatore Bergamasco).*

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento dei senatori Venditti ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Prima di procedere alla votazione dell'articolo 4 nel suo complesso, do la parola al senatore Bertone, che l'ha chiesta per dichiarazione di voto.

B E R T O N E . Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi. Brevi parole su un argomento che indirettamente si allaccia ai due emendamenti di cui si è discusso testè, circa i beni da trasferirsi. Non propongo nessun ordine del giorno, nè emendamenti; espongo alcune considerazioni che mi paiono degne di interesse e sulle quali richiamo l'attenzione del signor Ministro, che potrebbe tenerne conto in sede di applicazione del provvedimento.

Per l'articolo 1 del disegno di legge, le imprese che esercitano le attività indicate nel primo comma di tale articolo — imprese elettriche — sono trasferite in proprietà dell'Enel, secondo quanto previsto dal quarto comma.

Che cosa viene trasferito? Tutto il patrimonio delle imprese soggette a trasferimento. Perchè non vi sia alcun dubbio, leggo le parole scritte dall'onorevole De' Cocci nella sua relazione alla Camera: « Quando le imprese assoggettate a trasferimento esercitano in via esclusiva o principale l'attività dell'industria elettrica, l'impresa è trasferita, in base ai decreti legislativi delegati, nella sua totalità all'Ente ». Quindi viene trasferita in proprietà nella sua totalità.

Ma segue l'articolo 4, che dispone al numero 1): « Delle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale l'attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per la esecuzione del trasferimento, nonchè quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti. L'Ente dovrà decidere circa i beni da restituire entro 180 giorni dall'esecuzione del trasferimento ».

Io mi occupo di un argomento specifico, che non so se sia stato considerato, cioè quello della natura dei beni che sono trasferibili e che debbono poi essere restituiti.

Non so se già si sia considerato il caso specifico di una società regolarmente costituita, una società per azioni, la quale faccia parte con pacchetto azionario, nella sua totalità, del complesso aziendale che viene trasferito all'Enel.

Faccio un esempio specifico, per meglio chiarire, e mi riferisco ad una grande società elettrica, della quale ho avuto l'onore di essere il presidente fino al 1953, quando, per la legge sulle incompatibilità, immediatamente ho lasciato la carica. Si tratta di una società esemplare, posso dire, di cui l'I.R.I. possiede il 48 per cento delle azioni; una società che dà larga messe di utili, di cui l'I.R.I. ha sempre goduto. Questa società, la S.I.P., con sede a Torino, possiede la totalità del capitale di due altre società anonime che non esercitano l'industria elettrica: la I.L.T.E., che è una grandiosa società tipografica, quella che stampa gli elenchi telefonici di tutta Italia, e la « Fonit-Cetra », che incide dischi di canto, di musica leggera, di musica sinfonica, eccetera. Due società di alto livello, rigogliose, largamente attive.

Indubbiamente questi due beni appartenenti alla S.I.P. devono essere restituiti, perchè non hanno nulla a che fare con l'elettricità: non hanno con l'elettricità altro rapporto che quello di essere società azionarie facenti capo alla S.I.P. Queste società hanno il loro Consiglio d'amministrazione regolarmente nominato, controllato dall'I.R.I., che a sua volta ha quasi la maggioranza del capitale della S.I.P.

Come potrà funzionare ancora, in quale veste e in quale misura, il Consiglio d'amministrazione di queste due società? È un quesito importante che io pongo, perchè si tratta di società anonime regolarmente costituite, il cui capitale è molto elevato e che non hanno nulla a che fare, ripeto, con l'elettricità. Si dice all'articolo 4 del disegno di legge: « L'Ente — l'Enel, a cui passa in proprietà l'intero complesso delle imprese elettriche — dovrà decidere circa i beni da restituire entro 180 giorni dall'esecuzione del trasferimento ». Quindi, entro sei mesi dal trasferimento l'Enel dovrà decidere circa la restituzione di questi beni. Senonchè,

l'Ente non potrà certamente provvedere alla restituzione di questi beni entro 180 giorni, perchè sarà preventivamente necessario provvedere all'emanazione delle norme delegate. Secondo l'articolo 2, il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge — quindi sei mesi —, le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale, alle sue funzioni ed ai limiti della sua attività. Quindi, poichè qui si tratta di trasferimento, è evidente che l'Ente non potrà provvedere alla restituzione dei beni che provvisoriamente esso avrà preso in proprietà prima che siano state emanate le norme delegate, perchè solo in base a tali norme potrà operare, nei limiti delle funzioni che gli sono state attribuite. Allora, possono essere non 180, ma 360 giorni; ed in questi 360 giorni chi amministrerà queste imprese, che nulla hanno a che fare con l'elettricità? Sarà l'amministratore provvisorio o sarà il Consiglio d'amministrazione già legittimamente operante?

Io non dubito che questo quesito possa essere risolto, e sono convinto che il Ministro penserà a che sia risolto, o nelle forme delegate, o, meglio, prima ancora che le norme delegate entrino in funzione, perchè si tratta, forse, di risolvere il problema in via di interpretazione dell'articolo 2 e dell'articolo 4.

Quindi pregherei il Ministro di voler esaminare con grande attenzione questa questione, perchè si tratta di aziende che appartengono all'I.R.I., aziende di Stato, cui dobbiamo dedicare la massima cura; i privati pensano ai loro interessi, ma le aziende di Stato sono sottoposte al nostro giudizio e al nostro controllo e dobbiamo far sì che siano bene assistite e ben difese. Parmi di potere raccomandare all'onorevole Ministro di far sì che l'amministrazione delle aziende di cui ho parlato prosegua nel modo più regolare, anche per non creare pericoli al loro andamento, che ha sempre fruttato larghi utili alla S.I.P., e di riflesso all'I.R.I. La S.I.P. ha realizzato 14 miliardi di utili in questo esercizio, i suoi utili sono saliti, in cinque esercizi, da 8 a 14 miliardi, ed essa continua ancora a progredire. Ha i migliori

bilanci fra le aziende elettriche, come fu riconosciuto espressamente dall'onorevole Riccardo Lombardi, molto tempo fa, in un suo intervento alla Camera dei deputati, quando parlava della necessità di addivenire alla nazionalizzazione. Sono bilanci che vengono presi a modello per la loro schiettezza e la loro sincerità.

Penso, quindi, che questa mia proposta, più che altro di considerare con attenzione questo problema, possa essere benevolmente accolta dall'onorevole Ministro e credo che su di essa anche il Senato vorrà esprimere il suo consenso.

Al Ministro vorrei far presente anche una altra questione. Nelle aziende da restituire possono esservi aziende attive, come sono quelle di cui ho parlato, ma possono anche esservi aziende passive.

Ora, la legge di espropriazione — e questa è una specie di espropriazione — obbliga l'espropriato a dismettere la proprietà che in forza di legge gli venga espropriata, ma non mi consta che finora vi sia una legge che obblighi l'espropriato a riprendere la proprietà che gli sia stata tolta.

Se tra le società azionarie che fanno parte del complesso di una impresa elettrica — le quali tutte vengono per intanto espropriate in base al quarto comma dell'articolo 1 —, ve n'è qualcuna che è passiva, non vorrei che, quando si tratterà di operarne la restituzione, l'impresa dichiarasse, ad esempio, di non volere più quella determinata società.

È un problema giuridico di vasta portata, e mi guardo bene dal risolverlo; esso deve essere esaminato attentamente e anche per questo punto mi permetto di richiamare l'attenzione del Ministro e della Commissione.

Non ho presentato alcun emendamento o ordine del giorno, ma mi sembra che le osservazioni che ho fatto meritino l'attenzione dell'Assemblea e del Governo. (*Applausi*).

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ringrazio il senatore Bertone delle sue osservazioni e vorrei assicurargli che, naturalmente, come è suo dovere, il Governo le terrà nella considerazione che meritano.

Per quanto possibile, il Governo risolverà questi problemi nell'ambito anche delle leggi delegate. Però, vorrei dire che, per quanto riguarda la prima questione, già la legge è abbastanza chiara, perchè non esiste un problema di amministratori particolari o di mutamenti della situazione, fino a quando non solo non venga emanata la legge delegata, ma non venga realizzato l'effettivo trasferimento. Quindi, fino a quel momento le aziende continueranno ad operare come operano in questo momento in cui la legge non c'è ancora.

Resta la fase successiva, cioè la fase di quei 180 giorni previsti per la restituzione, che, in casi come quello che lei ha citato, potranno essere ridotti al minimo possibile, perchè non si tratta di beni particolari destinati ad altre attività, ma, direi, di una società autonomamente esistente il cui pacchetto azionario è nelle mani della società elettrica: in questo caso sarà facile effettuare la restituzione e ridare la sua piena vitalità ed efficienza alla società.

Assicuro che questo problema verrà affrontato in modo tale da ridurre al minimo questo periodo di incertezza.

Per quanto riguarda il secondo problema, vorrei far presente al senatore Bertone che il problema di obbligare una società espropriata a riprendersi i beni espropriati non esiste, in quanto noi per i beni non elettrici non operiamo alcuna espropriazione, per cui la società resterà titolare di questi beni e potrà mantenerli, alienarli e via dicendo. Vi è solo un possesso temporaneo da parte dell'Enel, non un trasferimento di proprietà.

Molte volte abbiamo ragionato di questi problemi, ma io credo che su questo punto, almeno da un punto di vista giuridico, non vi debba essere difficoltà di interpretazione.

BERTONE. Il comma quarto dell'articolo 1 dice: « Le imprese che esercitano... sono trasferite in proprietà... ». E

questo mi preoccupa: la proprietà comprende tutto l'asse patrimoniale della società.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Al numero 1 dell'articolo 4 si dice: « 1) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti ».

Noi qui deliberatamente non abbiamo parlato del trasferimento in proprietà, appunto per le ragioni che ho ora esposto.

BERTONE. Io mi riferisco al quarto comma dell'articolo 1.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. L'articolo 1 si riferisce ai beni elettrici ed è chiaro che i beni elettrici sono assoggettati al trasferimento; qui si tratta invece dei beni non elettrici. Credo pertanto che il senatore Bertone possa essere tranquillo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

NENCIONI, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, la questione era stata sollevata anche da me in Commissione perchè la dizione del quarto comma dell'articolo 1 è impropria sotto il profilo giuridico. Parlare di proprietà di una impresa è una contraddizione in termini.

Non voglio ritornare sulla questione che ho già trattato ampiamente, ma se vi è qualcosa che può sfuggire alla proprietà, questa è l'impresa, perchè il concetto di proprietà potrà determinare un rapporto giuridico per un complesso di beni o tutt'al più per una azienda, mai per una impresa, che rappresenta una attività. Pertanto non è chiaro quanto ha inteso esprimere il quarto comma dell'articolo 1.

D'altra parte, quando anche si dovesse sorvolare sulla esattezza tecnica della formulazione nel quarto comma dell'articolo 1, resterebbe sempre aperto il problema che ha sollevato il senatore Bertone e che già io avevo sollevato in Commissione.

Al quarto comma dell'articolo 1 non ci si riferisce alle imprese elettriche, ma ci si riferisce alle aziende che esercitano le attività previste dallo stesso articolo 1, primo comma, e, con il passaggio in proprietà, posto che sia corretto il termine dal punto di vista tecnico, è evidente che si trasferisce anche la proprietà di quelli che l'onorevole Ministro ha definito beni non elettrici, ma che sarebbe stato più corretto definire « patrimonio aziendale delle aziende che esercitano l'attività elettrica ».

Nel caso specifico della S.I.P., sollevato dal senatore Bertone, vi sono anche le azioni della Cetra e della Ilte. Perciò il senatore Bertone ha chiesto al Ministro di tutelare in ogni modo i diritti della società. Rimane pertanto, di fronte alla formulazione dell'articolo 4 e dell'articolo 1, questa perplessità di carattere giuridico, che non può essere eliminata in alcun modo con le leggi delegate.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A , *relatore di minoranza.* Signor Presidente, le perplessità che in questo momento ha denunciato il senatore Bertone sono quelle stesse perplessità che avevo in me e che mi hanno indotto a presentare gli emendamenti che ho già discusso. Infatti, soltanto emendando il disegno di legge si può arrivare a superare il dubbio, l'incertezza, la disfunzione e il disquilibrio che si verranno a creare in quelle aziende che si trovano nelle stesse condizioni nelle quali si trova quella ricordata dal senatore Bertone.

Si ha un bel dire, come ha fatto il Ministro, che in pratica il termine di 180 giorni previsto per la restituzione dei beni non elettrici già trasferiti all'Enel potrà ridursi a pochi giorni; la legge in effetti parla di 180

giorni e quindi ogni diversa illazione è arbitraria. E ciò senza dire che tale termine potrebbe risultare anche maggiore nel caso in cui sorgessero contestazioni circa i beni da restituire, come nell'esempio fatto dall'illustre collega, e cioè nell'ipotesi che il titolare dell'impresa assoggettata al trasferimento non volesse la restituzione di un bene di cui non ha più interesse a tornare ad essere proprietario. Ho detto « tornare ad essere proprietario », perchè non vi è dubbio che nelle imprese che esercitano l'attività prevista dal quarto comma dell'articolo 1 devesi comprendere qualsiasi impresa la quale, oltre l'attività elettrica, eserciti una diversa attività.

Non vi è dubbio, quindi, che l'esproprio si estende a tutti i beni organizzati di quella determinata azienda, beni che vengono trasferiti al nuovo titolare, cioè l'Enel, il quale avrà il diritto di decidere se mantenerli o meno.

Di qui la perplessità denunciata dal senatore Bertone, la quale non fa altro che suffragare le stesse mie perplessità, che avevano tutto il sapore della certezza, circa gli ostacoli contro i quali l'Enel andrà ad urtare. E soltanto con gli emendamenti che io avevo proposto si sarebbero potuti superare tali ostacoli.

Ecco perchè, onorevole Ministro, io dichiaro che voterò contro l'articolo 4 così come è stato proposto.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,
Segretaria:

Art. 5.

Per i trasferimenti di cui al quarto comma dell'articolo 1 e all'articolo 4 l'indennizzo da corrispondere dall'Ente nazionale agli

aventi diritto è determinato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) per le imprese assoggettate a trasferimento ai sensi del n. 1) dell'articolo 4, appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in borsa, l'indennizzo è determinato in misura pari alla media dei valori del capitale delle società quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella borsa di Milano, oppure, se ivi non quotati, nella borsa più vicina alla sede della società emittente, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961. Se nel detto periodo sono avvenute operazioni di aumento di capitale a pagamento o di rimborso di capitale od altre operazioni che possono avere avuto incidenza sul valore come sopra detto del capitale per una parte sola del periodo di tempo considerato, il valore determinato nel modo sopra detto viene rettificato per la parte del periodo precedente alla operazione;

2) per le imprese assoggettate a trasferimento, diverse da quelle menzionate nel precedente n. 1), che siano tenute alla formazione del bilancio, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, l'indennizzo è determinato in misura pari all'importo del capitale netto risultante dai bilanci al 31 dicembre 1960, rettificato in base ai coefficienti dedotti dalle valutazioni di cui al n. 1) del presente articolo;

3) all'importo risultante secondo i numeri 1) e 2) del presente articolo viene aggiunto, o dallo stesso importo rispettivamente dedotto, l'ammontare delle quote di capitale versato dagli azionisti o da altri partecipanti o ad essi rimborsate nel periodo successivo al 31 dicembre 1961 per le imprese le cui azioni sono quotate in borsa, o al 31 dicembre 1960 per le altre imprese. Per queste ultime saranno anche portati in aumento o rispettivamente in deduzione gli incrementi di riserva o le perdite attinenti agli esercizi successivi al 1960. Saranno parimenti dedotti i valori relativi ai beni separati e restituiti ai sensi dell'articolo 4, da determinarsi secondo i criteri di cui al n. 2) del presente articolo;

4) per le imprese e i beni non contemplati nei numeri precedenti l'indennizzo è determinato in misura pari al valore di stima, con le modalità che saranno stabilite dai decreti di cui all'articolo 2;

5) contro le liquidazioni effettuate dall'Ente nazionale è ammesso ricorso in sede amministrativa, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, dinanzi ad apposita Commissione da costituirsi con modalità che saranno stabilite con le norme di cui all'articolo 2, secondo criteri che ne assicurino la competenza giuridica, economica e tecnica.

L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa non è proponibile se non sia stato presentato il ricorso amministrativo di cui al precedente capoverso e deve essere esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione.

Qualora la Commissione non abbia comunicato al ricorrente la propria decisione entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, l'azione giudiziaria può essere proposta anche prima della decisione amministrativa: l'azione giudiziaria non può essere proposta in tal caso oltre il termine di un anno dalla presentazione del ricorso, salvo che, entro il termine medesimo, sia intervenuta la comunicazione della decisione della Commissione, nel qual caso si osservano i termini stabiliti nel comma precedente;

6) sono escluse dall'indennizzo le imprese di cui al n. 4) dell'articolo 4 e l'Ente Siciliano di Elettricità, fatto salvo il diritto della Regione siciliana e degli altri conferenti per i conferimenti al patrimonio disponibile dell'Ente medesimo, e fatto salvo il diritto dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato per le partecipazioni in società e altri enti di diritto privato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo il senatore D'Albora ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma, fino al numero 4) incluso, con il seguente:

« Per i trasferimenti di cui al quarto comma dell'articolo 1 e all'articolo 4, l'indennizzo da corrispondere dall'Ente agli aventi

diritto è determinato in misura pari al valore di stima della consistenza patrimoniale dei beni assoggettati a trasferimento, basati essenzialmente sul costo di ricostruzione degli impianti con le modalità che saranno stabilite dai decreti di cui all'articolo 2 ».

Il senatore D'Albora ha facoltà di svolgerlo.

D'ALBORA, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, questo emendamento è già stato da me illustrato nell'intervento di ieri. A sostegno della mia tesi ho letto quanto nel 1946 ha scritto in proposito il professor D'Ippolito. Il criterio della stima diretta dei beni da espropriare alle imprese elettro-commerciali è conforme alla legge vigente e probabilmente eviterebbe il concretarsi dei pericoli citati dal senatore Bertone. Una stima peritale, in contraddittorio fra le parti, che prendesse le mosse dal costo attuale di costruzione degli impianti in esercizio, porterebbe presumibilmente ad una valutazione accettabile dei beni da espropriare. Tale procedura, d'altra parte, è prevista esplicitamente dall'articolo 25 del testo unico che detta disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale regola appunto il trasferimento allo Stato degli impianti elettrici non devolvibili gratuitamente alla scadenza delle concessioni. Spero pertanto che il Senato vorrà accogliere l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria.

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore D'Albora. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Da parte dei senatori Franza, Nencioni, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti e Turchi sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

« Sostituire il n. 1) con il seguente:

" 1) Per le aziende assoggettate a trasferimento ai sensi del n. 1 dell'articolo 4, appartenenti a società con azioni quotate in borsa, l'indennizzo è determinato in misura pari alla media dei valori del capitale delle società, quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella borsa di Milano, oppure, se ivi non quotate, nella borsa più vicina alla sede della società emittente, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961.

I valori medi del capitale devono essere determinati mese per mese, moltiplicando il numero delle azioni in circolazione, ivi comprese quelle non completamente liberate, per il corrispondente prezzo di compenso, assumendo, per il prezzo di agosto, un prezzo uguale a quello del settembre immediatamente successivo. La somma di questi valori mensili divisa per 36 dà la media dei valori del capitale.

In caso di aumento di capitale a pagamento o di rimborso di capitale o di altre operazioni interferenti sul valore del capitale limitatamente ad una frazione del periodo sopra considerato, la media dei valori del capitale deve essere rettificata per la parte del periodo precedente l'operazione. A tal fine l'importo complessivo di ogni singola operazione deve essere determinato moltiplicando il numero delle azioni alle quali l'operazione si riferisce per il corrispondente importo unitario versato dagli azionisti o rimborsato agli azionisti.

L'importo complessivo dell'operazione deve essere moltiplicato per il numero dei mesi compresi tra il gennaio del 1959 e il mese nel quale il prezzo di compenso ha tenuto conto dell'operazione: il prodotto ottenuto deve essere diviso per 36. Il quoziente, valore medio dell'operazione, deve essere aggiunto alla media dei valori del capitale,

come sopra determinata, nel caso di versamento da parte degli azionisti o, rispettivamente, dedotto dalla stessa media nel caso di rimborso agli azionisti » »;

« *In via subordinata, sostituire il n. 1) con il seguente:*

” Per le aziende assoggettate al trasferimento ai sensi dell'articolo 4, l'indennizzo è determinato in misura pari al valore commerciale dei beni ritenuti ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

N E N C I O N I , *relatore di minoranza.* Onorevoli colleghi, l'emendamento proposto tende a chiarire una situazione che è certo la più complessa tra quelle disciplinate dal disegno di legge. L'articolo 5 del disegno di legge prevede l'indennizzo per i trasferimenti, distinguendo le imprese in tre categorie: aziende di competenza di società con azioni quotate in borsa, aziende tenute alla compilazione dei bilanci ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, e aziende diverse da quelle comprese nelle due precedenti categorie. È inutile che io ripeta come l'indennizzo per le società con azioni quotate in borsa sia previsto sulla base del valore medio delle quotazioni nel triennio noto; per le società tenute alla compilazione dei bilanci ai sensi della citata legge, sulla base del rilevamento contabile del capitale netto, aumentato poi con l'applicazione di un coefficiente; e, infine, per le aziende non tenute alla compilazione dei bilanci ai sensi della prefata legge, sulla base di stima.

Per le aziende del primo e del secondo gruppo viene prevista la rettifica del capitale per gli aumenti di capitale avvenuti successivamente. Per le aziende del secondo gruppo viene prevista un'ulteriore rettifica per quanto concerne le successive perdite o i successivi incrementi di riserva.

Sarebbe stato opportuno che i criteri fossero stati unificati, che fosse stato adottato un unico criterio, almeno per quanto concerne le società del primo gruppo e del secondo gruppo, perchè le une e le altre sono società per azioni

Poichè si è voluto seguire un sistema diverso, noi abbiamo proposto questi due emendamenti che unificano, per quanto concerne le società del primo e del secondo gruppo, il sistema d'indennizzo.

Per quanto concerne poi la rettifica per gli aumenti di capitale, l'emendamento proposto ha il fine di evitare contestazioni e questioni che potrebbero insorgere. Esso prevede pertanto il sistema di calcolo del valore medio e il sistema di rettifica del valore medio quando sia intervenuto un aumento di capitale nel triennio.

Ecco la ragione che permette l'accoglimento dell'emendamento. Infatti esso non muta la sostanza, ma chiarisce il metodo di rettifica ed il metodo di calcolo del valore medio secondo i prezzi di compenso dei 36 mesi presi in considerazione nel triennio 1959-1961.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria sia a quello principale che a quello subordinato.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Il Governo è contrario ad ambedue gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato in via principale dai senatori Franza ed altri sul numero 1), non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato in via subordinata dai senatori Franza ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Sul numero 1) è stato poi presentato un emendamento da parte dei senatori Venditti, Battaglia e Bergamasco, tendente a sostituire le parole: « 1° gennaio 1959 » con le altre: « 1° gennaio 1960 ».

Inoltre gli stessi senatori hanno presentato un emendamento tendente ad inserire al n. 1), dopo il primo periodo, il seguente: « Tale media sarà corretta in aumento con un coefficiente pari all'aumento percentuale conseguito nel periodo dal 1° gennaio 1959 alla data d'entrata in vigore della presente legge nella vendita di energia di ciascuna impresa trasferita ».

Il senatore Battaglia ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BATTAGLIA, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho spiegato ieri, durante la relazione orale, come il criterio dell'indennizzo alla stregua dei valori di borsa non sia certamente un criterio equo, un criterio che soddisfi quello che dovrebbe essere il contenuto della espressione « indennizzo » che si trova nell'articolo 43 della Costituzione.

Oggi debbo dire che, a prescindere dalle considerazioni fatte ieri, prendendo a base, per la determinazione dell'indennizzo, il periodo 1° gennaio 1959 - 31 dicembre 1961, si danneggia gravemente l'azionista, per i seguenti motivi.

Anzitutto, nel 1959, come è noto, non aveva ancora avuto inizio la fase di accentuato sviluppo dell'economia italiana; le quotazioni di borsa erano basse rispetto a quelle internazionali e, inoltre, ad un livello correlato alla situazione economica di allora e non corrispondente certamente all'odierno contenuto reale delle aziende da trasferire.

In secondo luogo, il triennio di riferimento consolida la situazione — non v'è dubbio — al 30 giugno 1960 e non tiene perciò conto degli sviluppi economici delle imprese elettriche dopo tale data.

Appare pertanto opportuno, secondo il nostro avviso, correggere almeno parzialmente tale situazione negativa nei riguardi degli azionisti, facendo riferimento ad un periodo più breve, in cui le quotazioni di borsa si siano adeguate al già accentuato sviluppo

economico italiano, in cui non venga risentito l'effetto negativo del ventilato progetto di nazionalizzazione, e che sia il più vicino possibile — aggiungiamo ancora — ai giorni presenti, al fine di non sottovalutare eccessivamente l'incremento produttivo realizzato dalle industrie elettriche.

Ecco perchè, al posto del triennio, noi vorremmo, con l'emendamento, sostituire il biennio 1960-61. Questo, invero, secondo il nostro avviso, risponde di più a quei criteri di maggiore equità ai quali desidereremmo che venisse improntata la norma di legge.

Per quanto riguarda l'altro emendamento che mi è consentito illustrare, chiarisco che è stato ripetutamente osservato che il criterio adottato dal disegno di legge per la determinazione dell'indennizzo è profondamente iniquo, perchè porta da una parte ad una sistematica e sostanziale sottovalutazione delle imprese da espropriare, e dall'altra ad una discriminazione fra le società elettro-commerciali circa la fissazione dell'indennizzo stesso. Per eliminare tale assurdità la valutazione dell'indennizzo andrebbe effettuata col metodo della stima dei beni da espropriare, partendo dal loro costo al momento del loro trapasso all'Enel. Se comunque non si vuole adottare il metodo della stima diretta, è necessario eliminare almeno una delle più stridenti incongruenze del disegno di legge.

Come è noto, quest'ultimo assume alla base della valutazione dell'indennizzo la media dei valori del capitale delle società elettro-commerciali quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nel periodo 1° gennaio 1959 - 31 dicembre 1961. In questo modo si trascura, fra l'altro, la componente costituita dallo sviluppo delle imprese, che si manifesta, anche indipendentemente dall'apporto di nuovi capitali, come portato degli investimenti fatti in passato. Durante il triennio considerato la consistenza patrimoniale delle società elettro-commerciali è andata aumentando, se non altro per effetto della realizzazione dei nuovi impianti necessari per far fronte, con un congruo margine di sicurezza, al continuo incremento della domanda di energia elettrica.

L'intensità di tale incremento si può desumere dallo sviluppo delle vendite della energia elettrica dal gennaio 1959 alla data di entrata in vigore della presente legge. Si tratta evidentemente di una misura approssimativa in difetto, in quanto l'aumento della consistenza patrimoniale non è dovuto solo alla realizzazione di nuovi impianti elettrici, entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1959 per coprire gli incrementi dei consumi di energia elettrica, ma anche ai vasti rinnovi degli impianti già in esercizio alla data testè ricordata.

Comunque, sacrificando il rigore di calcolo alla semplicità ed all'immediatezza di valutazione, l'incremento percentuale delle vendite di energia può servire a correggere, sia pure sempre in difetto, il valore medio delle quotazioni di borsa per tener conto dell'incremento verificatosi nella consistenza patrimoniale delle imprese soggette a trasferimento.

Per rendere la determinazione dell'indennizzo meno ingiusta nei confronti degli attuali titolari delle imprese da espropriare, si propone quindi di completare il numero 1) dell'articolo 5 con la disposizione proposta nell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Venditti, Battaglia e Bergamasco al n. 1), non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Venditti, Battaglia e Bergamasco al n. 1), non accettato nè dalla

Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Sul n. 2) i senatori Venditti, Battaglia e Bergamasco hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,
Segretaria:

« Al n. 2), sostituire in fine le parole: " ai coefficienti dedotti dalle valutazioni di cui al numero 1) del presente articolo ", con le altre: " al coefficiente dato dalla media aritmetica dei coefficienti risultanti dal rapporto fra i valori del capitale delle singole società determinati, ai sensi del precedente n. 1), sulla base dei prezzi di compenso delle azioni ed i rispettivi capitali netti risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1960 " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Battaglia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B A T T A G L I A , *relatore di minoranza*. Signor Ministro, al n. 1) dell'articolo 5 si legge che « per le imprese assoggettate a trasferimento ai sensi del n. 1) dell'articolo 4 appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in borsa, l'indennizzo è determinato in misura pari alla media dei valori del capitale delle società quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella borsa di Milano, oppure, se ivi non quotati, nella borsa più vicina alla sede della società emittente, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961. Se nel detto periodo sono avvenute operazioni di aumento di capitale a pagamento o di rimborso di capitale od altre operazioni che possono avere avuto incidenza sul valore come sopra detto del capitale per una parte sola del periodo di tempo considerato, il valore determinato nel modo sopra detto viene rettificato per la parte del periodo precedente all'operazione ».

Quindi, non v'è dubbio che per queste società, le cui azioni sono quotate in borsa, si avranno tanti coefficienti di pagamento quan-

te sono le differenti quotazioni: tanto è vero che si parla di una gamma di valori che va dallo 0,92 a quattro. Quindi, ripeto, molti coefficienti.

Al n. 2) dello stesso articolo si legge: « per le imprese assoggettate a trasferimento, diverse da quelle menzionate nel precedente n. 1), che siano tenute alla formazione del bilancio, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, l'indennizzo è determinato in misura pari all'importo del capitale netto risultante dai bilanci al 31 dicembre 1960, rettificato in base ai coefficienti dedotti dalle valutazioni di cui al n. 1) del presente articolo ». Quale dei coefficienti dianzi specificati sarà posto in uso? Sarà a libito, a discrezione dell'Enel usare il coefficiente più basso o più alto a seconda delle società che piacciono o non piacciono all'Enel stesso?

Ecco il perchè del nostro emendamento, il quale mira a stabilire che si debba usare la media di questi vari coefficienti, perchè solo così si può tener presente un criterio che sia uguale per tutti; e giustizia vuole che si scelga la via di mezzo.

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*.
Onorevoli colleghi, già nel mio intervento precedente avevo trattato brevemente questa questione.

Ritengo, signor Ministro, che il termine « coefficienti » sia frutto di un errore, poichè, evidentemente, non vi è altra spiegazione. Si tratta, infatti, di « coefficiente » inteso ad adeguare alla valutazione delle società con azioni quotate in borsa la valutazione del capitale netto rilevato dai bilanci, tenuti ai sensi della legge del 1958.

Pertanto, il coefficiente non può essere che il rapporto tra la somma dei capitali nominali di tutte le società quotate in borsa e la somma dei valori medi delle azioni nel triennio. Questo rapporto costituisce « il coefficiente ».

Quindi, il capitale netto deve essere riportato alla valutazione complessiva di cui

al metodo seguito per le società con azioni quotate in borsa. Non si comprenderebbe, rimanendo il termine « coefficienti », che cosa il legislatore abbia voluto dire. Resterebbe quindi un punto interrogativo che potrebbe dar luogo a contestazioni senza fine.

Se poi il legislatore prescinde da questa valutazione, potrei dire aritmetica, deve anche precisare quali sono questi coefficienti e che cosa ha inteso dire.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono contrario all'emendamento; vorrei però dire qualcosa su questa dizione.

Noi abbiamo adoperato la parola « coefficienti » perchè, pur essendo tale termine probabilmente non esatto, sia al singolare che al plurale, ad ogni modo ci sembrava che fosse più preciso fare un riferimento al coacervo dei coefficienti, per detrarre da questo il coefficiente per la rettifica dei valori patrimoniali.

Perchè sono contrario, ora, ad accettare il riferimento alla media aritmetica? Lo dico subito: sono contrario perchè vorrei poi, nella legge delegata, precisare meglio il concetto, secondo un criterio di equità.

Per esempio, ci sono due metodi che possono essere seguiti. Uno è quello di determinare un coefficiente a carattere nazionale; l'altro metodo potrebbe essere quello di adottare il sistema che seguiamo per ogni singola azienda con azioni quotate in borsa, per la quale calcoliamo i valori di borsa, riferendosi alla borsa dove le azioni di tali aziende sono quotate; così si potrebbe fare anche per le aziende che non sono quotate in borsa e si potrebbe, a seconda del settore in cui agiscono, fare riferimento a un coefficiente riferito ai valori di quella borsa, e non di tutte le altre borse. Ma sono questioni che dovremo valutare secondo un principio di equità, cercando di vedere il più

possibile la questione da un punto di vista obiettivo e senza fare discriminazioni di principio

NENCIONI, *relatore di minoranza*. Rimangono però valide le osservazioni che abbiamo ritenuto di proporre.

PRESIDENTE. I presentatori insistono nell'emendamento?

BERGAMASCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Venditti, Battaglia e Bergamasco, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato)

Sempre sul n. 2) i senatori Battaglia, Bergamasco e Venditti hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma.

« Per le imprese di cui al comma precedente comprese nei punti 3) e 4) del provvedimento C.I.P. n. 962 del 15 dicembre 1961, l'indennizzo è determinato in misura pari al valore di stima con le modalità che saranno stabilite dai decreti di cui all'articolo 2 ».

BATTAGLIA, *relatore di minoranza*. Questo emendamento si riferisce a quelle aziende distributrici minori le quali non sono comprese nell'esenzione di cui al numero 7) dell'articolo 4. Per dette aziende distributrici con questo emendamento si invoca la stima dei beni che dovranno essere trasferiti, perchè, come ha detto poc'anzi il senatore Jannuzzi, quei criteri di speciale benevolenza che — si dice — saranno usati nei loro confronti sono delle cose molto aleatorie, per non dire che le affermazioni fatte al riguardo sono delle affermazioni assai poco serie. Il legislatore, infatti, non può prevedere nè preconizzare alcun criterio di benevolenza; può e deve solo augurarsi che la legge venga attuata nei suoi limiti.

Ecco perchè insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono contrario. Mi pare che qui ci sia un criterio molto preciso per questi beni, che è dato dal valore di stima.

BATTAGLIA, *relatore di minoranza*. Non sono comprese le imprese distributrici.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Abbiamo tre forme di valutazione; vi è la valutazione in base al valore in borsa, vi è la valutazione in base ai bilanci rettificati con coefficienti e poi vi è, per le aziende che non sono obbligate ai bilanci, il valore di stima.

BATTAGLIA, *relatore di minoranza*. Ammettiamo che queste aziende abbiano un bilancio.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non è che abbiano o non abbiano un bilancio: o sono obbligate a presentare un bilancio al Ministero dell'industria, e allora ricadono nella seconda ipotesi, o non sono obbligate a presentarlo, e allora ricadono nella terza ipotesi, quella del valore di stima.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento dei senatori Battaglia, Bergamasco e Venditti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Franza, Nencioni, Barbaro ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al n. 3), secondo periodo, le parole iniziali: « Per queste ultime », con le altre: « Con le medesime decorrenze », e le parole finali: « attinenti agli esercizi successivi al 1960 », con le altre: « di esercizio ».

Questo emendamento è stato già svolto dal senatore Nencioni.

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento dei senatori Franza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Battaglia, Bergamasco e Venditti hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al numero 3) l'ultimo periodo con il seguente: « Sarà parimenti dedotta la parte di indennizzo imputabile ai beni separati o restituiti ai sensi dell'articolo 4 da determinarsi in base alle iscrizioni di bilancio ed alle risultanze del Conto profitti e perdite ».

Il senatore Battaglia ha facoltà di svolgerlo.

B A T T A G L I A , *relatore di minoranza*. Signor Presidente, il problema a cui si riferisce questo emendamento è talmente delicato che la scelta del criterio non può essere certamente demandata al Potere esecutivo, ma deve essere affrontata dal Potere legislativo. La verità è che nessun criterio avente carattere di automaticità può consentire di risolvere adeguatamente il problema. L'unica soluzione conforme a giustizia consiste quindi nel limitarsi a stabilire in linea di principio che il valore debba essere determinato in base al valore iscritto nel bilancio.

Con ciò tuttavia non si vuole affermare che il valore riconosciuto ai beni separati e restituiti debba essere pari al loro valore in bilancio. Infatti vi sono società elettriche che gestiscono altre attività nettamente passive, le quali costituiscono un peso per le società stesse. Non può essere, quindi, con-

cepibile che tali aziende passive possano essere restituite al loro valore contabile se quest'ultimo valore risulta sproporzionato alla loro redditività.

Sembra quindi equo che nella determinazione del valore dei beni separati e restituiti si tenga conto non soltanto dei valori iscritti nel bilancio, ma anche delle risultanze del Conto profitti e perdite.

Potrebbe apparire incongruente il suggerire per la valutazione dei beni restituiti un criterio diverso da quello applicato per la valutazione dei beni espropriati, ma si tratta di una incongruenza soltanto apparente. Infatti, anche la valutazione delle imprese elettriche da trasferire è basata sia sulla consistenza patrimoniale che sul criterio della redditività. Sarebbe, pertanto, iniquo trascurare quest'ultimo fattore proprio nella valutazione delle aziende collaterali delle società elettriche, cioè di quelle attività che, una volta distolte dal complesso nel quale si sono formate, dovranno lottare duramente per sopravvivere.

Questa è la ragione d'essere dell'emendamento da noi presentato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I . La Commissione è contraria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento al n. 3) proposto dai senatori Battaglia, Bergamasco e Venditti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Battaglia, Bergamasco e Venditti hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, al n. 4), dopo le parole: « pari al valore di stima », le altre: « alla data del decreto di trasferimento ».

Il senatore Battaglia ha facoltà di svolgerlo.

BATTAGLIA, *relatore di minoranza*. Per questo emendamento vale lo stesso criterio informatore dell'emendamento precedente.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Battaglia ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Franza, Nencioni, Barbaro, Crollanza, Ferretti e Turchi hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA, *Segretaria*:

« Al n. 4) aggiungere il seguente comma:

” Lo stesso criterio sarà applicato per le aziende di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'articolo 4, che siano successivamente trasferite all'Ente nazionale ” »

PRESIDENTE. Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

NENCIONI, *relatore di minoranza*. È un emendamento che abbiamo proposto soltanto per ragioni di completezza.

TUPINI. La Commissione è contraria.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Franza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato)

I senatori Franza, Nencioni, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti e Turchi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il n. 5).

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

NENCIONI, *relatore di minoranza*. Si tratta di norme da cui scaturiscono dei diritti perfetti, onde non si comprende il modo in cui viene configurata nel numero 5) la tutela giurisdizionale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. La tutela giurisdizionale resta evidentemente intatta. Si introduce il ricorso in sede amministrativa, il che, in ogni caso, se può evitare le controversie, mi pare che costituisca un fatto utile e positivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del n. 5) proposto dai senatori Franza, Nencioni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato)

I senatori Bergamasco, Battaglia e Venditti, hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA, *Segretaria*:

« Al n. 5), aggiungere in fine il seguente comma:

” Il ricorso alla Commissione non esonera l'Ente dall'obbligo di corrispondere agli aventi diritto, a titolo provvisorio e nei modi e termini di cui al successivo articolo 6, l'indennizzo nella misura originariamente determinata ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Battaglia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BATTAGLIA, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, la ragione dell'emendamento proposto discende direttamente dalla procedura di determinazione, di liquidazione e di pagamento dell'indennizzo dovuto ai titolari dei beni trasferiti.

L'individuazione in concreto dei beni da trasferire e di quelli da restituire o da lasciare agli aventi diritto avverrà, ai sensi dell'articolo 4, ad opera dell'Ente nazionale. Il n. 1) dell'articolo 4 stabilisce, con una dizione sintomatica, come abbiamo detto poc'anzi, che l'Ente nazionale dovrà decidere circa i beni da restituire alle imprese trasferite, quando esse comprendono anche complessi di beni e rapporti giuridici non inerenti all'attività elettrica e di portata secondaria rispetto a questa. Oltre all'individuazione concreta dei beni, l'Ente nazionale, quindi, effettua anche la liquidazione dei beni stessi, che sono all'origine dell'indennizzo, cioè del credito che i titolari delle imprese trasferite vanteranno nei suoi confronti. L'Ente, in altri termini, è giudice e parte, perchè l'Enel espropria, l'Enel distingue, l'Enel discrimina, l'Enel restituisce o decide di restituire i beni che vuole, l'Enel valuta e finalmente l'Enel paga (e speriamo che paghi) come meglio crederà opportuno.

In tanto *mare magnum* di discrezionalità non vi può essere dubbio sul diritto del titolare dei beni trasferiti ad opporsi alla liquidazione fatta dall'Ente: opposizione cui, certamente, proprio per la doppia qualità dell'Ente di giudice e parte, si farà facilmente ricorso. Ecco perchè l'emendamento da noi proposto contiene un elemento di giustizia, consentendo esso al titolare di riscuotere l'indennità fissata dall'Enel, salvo restando il suo diritto di far valere, attraverso gli organi giurisdizionali, i suoi diritti alla giusta liquidazione, ove quella stabilita dall'Enel non fosse in ipotesi rispondente ai criteri di giustizia e di equità.

PRESENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è contrario, giacchè per le procedure relative alla liquidazione delle indennità di esproprio dobbiamo restar fermi alle norme previste dal nostro ordinamento giuridico e regolarci in base a queste, senza introdurre novità.

PRESENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Bergamasco ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore D'Albora, ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero numero 6).

Il senatore D'Albora ha facoltà di svolgerlo.

D'ALBORA, *relatore di minoranza*. L'articolo 4 del disegno di legge dispone che le imprese elettriche gestite da enti pubblici vengano trasferite all'Enel e che gli stessi enti vengano disciolti qualora essi gestiscano esclusivamente le imprese elettriche, oppure vengano riordinati, qualora gestiscano anche altre imprese. L'articolo 5 dispone poi che, in linea di principio, dette imprese elettriche vengano escluse dall'indennizzo. Tale esclusione, secondo la relazione dell'onorevole De' Cocci alla Camera dei deputati, è stata stabilita in quanto il rimborso del capitale si sarebbe ridotto ad una partita di giro nell'ambito del pubblico Erario.

Ora ciò non sembra vero, dal momento che l'Enel ha un proprio bilancio del tutto separato e diverso da quello dello Stato. Pertanto, secondo la disposizione del numero 6) dell'articolo 5, l'Enel diventerà proprietario delle imprese elettriche gestite da enti pubblici a titolo del tutto gratuito. È ovvio che in questo modo non solo verrà falsata in partenza la situazione patrimoniale dell'Enel, ma sarà del pari impedita ogni corretta impostazione del suo conto economico.

Nelle imprese elettriche, la voce di gran lunga più importante del costo di produzione è la remunerazione del capitale investito; se quest'ultima voce verrà commis-

rata al capitale effettivamente investito, comprensivo anche del valore degli impianti acquisiti gratuitamente, il costo di produzione potrà essere determinato correttamente. Vendendo a prezzi uguali al costo di produzione, l'Enel realizzerà però dei ricavi sproporzionati ai costi effettivamente sostenuti, poichè questi comprenderanno soltanto la remunerazione del capitale acquistato dall'Enel a titolo oneroso, e quindi dalle risultanze che emergeranno dal conto economico non si potrà trarre nessuna conclusione intorno all'efficienza economica del nuovo Ente. Per contro, se nel calcolo del costo di produzione si vorrà trascurare il valore degli impianti acquisiti gratuitamente dall'Enel, i prezzi dallo stesso praticati non saranno dei prezzi economici, ma dei prezzi politici, cioè dei prezzi che non rispecchieranno l'effettiva partecipazione dei fattori di produzione al processo produttivo, e quindi comporteranno uno spreco nell'utilizzazione delle risorse economiche del Paese.

In sostanza, disponendo una cessione gratuita degli impianti all'Enel da parte degli enti pubblici, lo Stato concede una sovvenzione che permetterà all'Enel di praticare dei prezzi politici senza che ne debbano soffrire apertamente le risultanze del suo conto economico.

Come inizio, non è male!

Questa mascherata elargizione da parte dell'Erario dello Stato, subito al momento della costituzione dell'Enel, appare tanto più intollerabile se si tengono presenti le attuali precarie condizioni del bilancio dello Stato.

Anche agli enti pubblici, e quindi indirettamente all'Erario, deve essere riconosciuto un indennizzo per le imprese elettriche trasferite all'Enel e la misura di tale indennizzo deve essere determinata secondo i criteri fissati per le società di diritto privato. Di conseguenza, il numero 6) dell'articolo 5 va senz'altro soppresso.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, Ministro dell'industria e del commercio. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del numero 6) presentato dal senatore D'Albora. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato)

I senatori Battaglia, Bergamasco e Venditti, hanno presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA, Segretaria:

« Al numero 6), sopprimere in fine le parole: " e fatto salvo il diritto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le partecipazioni in società e altri enti di diritto privato " »

PRESIDENTE. Il senatore Battaglia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BATTAGLIA, relatore di minoranza. Pensiamo che l'emendamento sia conseguenziale alle modificazioni che, da parte del Governo, si sono volute apportare al disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, Ministro dell'industria e del commercio. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Battaglia ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5 nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Roda. Ne ha facoltà.

R O D A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ritengo di dover dire alcune parole su un argomento che è essenziale. Mi riferisco al numero 1) dell'articolo 5 laddove, nello stabilire quale sarà la misura dell'indennizzo, oltre a riferirsi al triennio, si dice anche che l'indennizzo sarà determinato in misura pari alla media dei valori del capitale delle società eccetera, quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella borsa di Milano, oppure, se i titoli non sono quotati alla borsa di Milano, nella Borsa più vicina.

A me, come a molti colleghi, è capitato di scorrere le quotazioni dei cosiddetti prezzi di compenso che, come tutti sanno, sono i prezzi che normalmente il Comitato direttivo degli agenti di cambio stipula una volta al mese (salvo il mese di agosto in cui le Borse sono chiuse) per stabilire quali devono essere le variazioni da valere unicamente agli effetti dei riporti, che si fanno di mese in mese; prezzi che, generalmente, tengono conto non già della media aritmetica del mese in esame, ma soltanto degli ultimi giorni, e ciò a seconda delle norme che regolano le diverse Borse nel nostro Paese. Come dicevo — e questo è il punto essenziale — mi è capitato di vedere, non dico una confusione interessata, ma comunque una estrema confusione da parte di tutti i giornali, finanziari ed economici o non, che comunque si sono occupati di questa materia ed hanno riportato a suo tempo i cosiddetti prezzi di compenso. Nel nostro caso è chiaro che il prezzo di compenso sarà il prezzo base che servirà per la conversione dei titoli a reddito variabile in titoli a reddito fisso, e i prezzi di compenso hanno avuto, hanno, ed avrebbero, qualora non in-

tervenissero opportune precisazioni da parte del Ministro competente, delle notevoli ripercussioni sul corso di borsa, con evidenti fluttuazioni in un senso o nell'altro.

E siccome i diversi giornali cui ho accennato hanno riportato tabelle dei prezzi di compenso le une diverse delle altre e talvolta con notevoli variazioni, io mi chiedo il motivo per cui il Governo, che poteva farlo a suo tempo, immediatamente dopo la pubblicazione del primitivo disegno di legge, non ha provveduto tempestivamente a stabilire una tabella dei prezzi di compenso e renderla nota al pubblico

Ciò sarebbe stato possibile (salvo il caso, del resto ininfluenza, di ricorsi) poichè i prezzi di compenso del triennio 1959-61 sono oramai prezzi di consuntivo, sono prezzi arcinoti e precisi. Allora perchè lasciare all'iniziativa dei diversi giornali di stabilire il prezzo di compenso? Ripeto che da giornale a giornale i prezzi differiscono anche per importi notevoli.

Io pregherei il signor Ministro, sia pure arrivando con un certo ritardo, di colmare questa lacuna e di dare un indirizzo preciso ai piccoli risparmiatori, i quali attraverso le diverse pubblicazioni si sono trovati disorientati. Naturalmente i grossi azionisti i prezzi di compenso li conoscono con precisione assoluta, perchè è naturale che questo rientri nel loro lavoro. I prezzi precisi non li conosce però il piccolo azionista, che ha tutto il diritto di sapere non solo come verrà rimborsato, ma in quale misura. E non basta dire prezzi di compenso: bisogna precisarli; e non attraverso le notizie date dai giornali, ma attraverso una precisa indicazione che il Governo era in grado di fornire già da qualche mese, perchè riguarda dati noti e certi che in pochissimo tempo si possono coordinare e poi rendere noti.

Sono lieto se mi verranno date precise assicurazioni su questo argomento

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

NENCIONI, *relatore di minoranza*. Ho sentito con piacere che il senatore Roda ha sostenuto l'emendamento da me proposto, sostitutivo del numero 1) dell'articolo 5. Avevo inteso proporre con tale mio emendamento il metodo di calcolo attraverso i prezzi di compenso dei 36 mesi, rettificati secondo gli aumenti di capitale. Quelle differenze cui si è riferito il senatore Roda sono state anche da noi rilevate. Esse sono dovute, in parte, alla ignoranza del metodo di calcolo per le rettifiche previste. Sarebbe stato opportuno che al disegno di legge fosse stata allegata la tabella dei prezzi di compenso, indicando il metodo di calcolo per le rettifiche per gli aumenti di capitale e per i famosi coefficienti.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Debbo dire che non sono certo le indicazioni date dalla stampa — che sono contraddittorie — quelle che possono definire una questione di questo genere. Vi provvederà il Governo, e vi provvederà al momento opportuno.

PRESIDENTE Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA, *Segretaria*.

Art. 6

L'indennizzo determinato a norma dello articolo 5 sarà corrisposto dall'Ente agli aventi diritto in dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1963.

Sulle somme dovute a titolo di indennizzo sarà corrisposto l'interesse del 5,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sarà effettuato in 20 semestralità eguali con inizio dal 1° gennaio 1964. Gli interessi per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1963 saranno pagati entro sei mesi dalla data dei decreti di trasferimento.

Le società indicate al n. 1) dell'articolo 4 provvederanno alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite per l'esercizio 1962, con divieto di distribuzione di dividendi superiori al 5,50 per cento calcolati sul valore di cui al n. 1) dell'articolo 5, salva, nel caso in cui nell'esercizio 1962 abbiano avuto luogo aumenti di capitale a pagamento, la facoltà di distribuire un ulteriore ammontare di utili per la somma che risulta applicando all'importo del nuovo capitale la percentuale del dividendo distribuito nell'esercizio precedente.

Per le imprese di cui ai nn. 5, 6) e 7) dell'articolo 4 che siano successivamente trasferite all'Ente, il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sarà effettuato a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento.

PRESIDENTE. I senatori Franza, Nencioni, Crollanza, Ferretti, Moltisanti e Turchi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole: « in dieci anni », le altre: « a rate costanti ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

NENCIONI, *relatore di minoranza*. Noi insistiamo per l'inserimento delle rate costanti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è contraria.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori

Franza, Nencioni ed altri sul primo comma, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Franza, Nencioni, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti e Turchi hanno presentato un secondo emendamento tendente a sopprimere, nel terzo comma, primo periodo, la parola: « eguali ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

NENCIONI, *relatore di minoranza*. Riteniamo superfluo lo svolgimento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

TUPINI La Commissione è contraria.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo.

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Franza, Nencioni ed altri sul terzo comma, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(Non è approvato).

I senatori Franza, Nencioni, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti e Turchi hanno presentato un emendamento aggiuntivo al terzo comma. Se ne dia lettura.

RODA, *Segretario*:

« Al terzo comma, aggiungere in fine i seguenti periodi:

" Gli importi delle semestralità di indennizzo saranno rapportati al valore della moneta al 31 dicembre 1962, calcolato secondo l'indice dei prezzi all'ingrosso. I pagamenti dovuti dall'Ente per l'indennizzo e per gli interessi sono garantiti dallo Stato " »

PRESIDENTE. Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

NENCIONI, *relatore di minoranza*. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

RODA, *Segretario*:

Art. 7.

Entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, durante il periodo di un anno, prorogabile a non oltre due anni, dalla costituzione dell'Ente nazionale, questo accetterà in sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'Ente stesso, anche azioni delle Società con azioni quotate in borsa, al prezzo corrispondente al valore indicato nel numero 1) dell'articolo 5.

Qualora gli importi sottoscritti eccedano gli importi offerti in sottoscrizione ai sensi del primo comma, i titoli emessi saranno assegnati proporzionalmente alle sottoscrizioni dando precedenza alle sottoscrizioni di importo minore.

Le azioni acquisite dall'Ente ai sensi dei commi precedenti saranno trasferite alle società emittenti ed il loro valore, calcolato al prezzo di cui al primo comma, sarà dedotto dal debito dell'Ente verso ciascuna società.

Corrispondentemente si procederà alla rettifica dell'importo delle semestralità di cui al terzo comma dell'articolo 6.

Le società annulleranno le azioni ad esse trasferite e ridurranno i capitali sociali, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, per l'importo dei valori nominali delle azioni predette entro novanta giorni dal trasferimento delle medesime.

La proroga prevista al primo comma sarà disposta con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio di concerto con il Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Battaglia, Bergamasco e Venditti. Se ne dia lettura.

R O D A, Segretario:

« Sostituire il primo ed il secondo comma con il seguente:

” Per il periodo di due anni dalla sua costituzione l'Ente nazionale convertirà in obbligazioni le azioni delle società di cui ai nn. 1) e 2) dell'articolo 5 che gli venissero offerte dai portatori. Le azioni saranno computate ai valori indicati negli stessi numeri 1) e 2) dell'articolo 5; dette obbligazioni saranno al portatore, di durata non superiore ai dieci anni e frutteranno l'interesse del 5,50 per cento annuo, pagabile posticipatamente in due rate semestrali. Tali obbligazioni saranno rimborsate al loro valore di emissione corretto, in più o in meno, in base all'aumento o alla diminuzione verificatisi nell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istituto centrale di statistica, dalla data di emissione delle obbligazioni a quella della loro scadenza ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Bergamasco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E R G A M A S C O. Soltanto due parole. In verità l'emendamento non avrebbe molta ragione d'essere, perchè in gran parte è stato accolto attraverso altro emendamento presentato dalla Commissione. Rimane naturalmente il fatto che le azioni saranno convertite in obbligazioni, e quindi soggette a tutte le svalutazioni; perciò l'emendamento suggerisce che venga operato, come in Francia, un agganciamento ai valori reali.

A questo punto vorrei anche osservare che, in un emendamento presentato all'ar-

ticolo 9 da parte della maggioranza e che quindi sarà approvato, viene proposto per le fusioni, a parte altri peggioramenti nel testo, un termine di due anni; cioè il termine che prima arrivava al 30 giugno 1965, ora è ridotto al 31 dicembre 1964.

Ora, qui all'articolo 7 si prevede il termine di un anno, prorogabile a due, per il conferimento da parte degli azionisti delle azioni all'Enel. È evidente che, se i due termini coincidono, non vi sarà più nessuna possibilità di operare fusioni, perchè non si possono operare fusioni fino a che le azioni possono essere conferite all'Enel. Quindi raccomando che almeno il termine dell'articolo 7 venga abbreviato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

A M I G O N I, relatore. L'osservazione del senatore Bergamasco è giustificata per quanto riguarda il termine, tanto che noi abbiamo presentato un emendamento. Per il resto la Commissione è contraria.

C O L O M B O, Ministro dell'industria e del commercio. Il Governo è contrario all'emendamento; per quanto riguarda il termine, è favorevole all'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Battaglia, Bergamasco e Venditti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Amigoni, Spagnoli, Cenini ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « due anni » con le altre: « diciotto mesi ».

Invito il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

C O L O M B O, Ministro dell'industria e del commercio. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Amigoni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Franza, Nencioni, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti e Turchi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « accetterà in sottoscrizione di obbligazioni », le altre: « sarà tenuto ad accettare in sottoscrizione di obbligazioni ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

N E N C I O N I, *relatore di minoranza*. Mi pare che la dizione da noi proposta sia più impegnativa.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I. Ne abbiamo già discusso in Commissione e siamo contrari.

C O L O M B O, *Ministro dell'industria e del commercio*. Condivido il parere della Commissione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Franza, Nencioni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Franza, Nencioni, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti e Turchi hanno presentato un altro emendamento tendente ad aggiungere, al terzo comma, dopo le pa-

role: « saranno trasferite », le altre: « entro trenta giorni ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

N E N C I O N I, *relatore di minoranza*. Abbiamo discusso a lungo, in Commissione e io ho chiarito la ragione per cui, a mio avviso, è necessario che vi sia un termine.

P R E S I D E N T E. Prego la Commissione ed il Governo di esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

T U P I N I. La Commissione è contraria.

C O L O M B O, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento presentato al terzo comma dai senatori Franza ed altri, non accolto né dalla Commissione né dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari